JRE 58 OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA
COLLANA A CURA DI PAOLO LORO
repertori
ebook in formato pdf

urbanistica ed edilizia, espropriazione per pubblica utilità, demanio e patrimonio

RICORSI IMPUGNAZIONI DOMANDE GIUDIZIALI

in materia di URBANISTICA ED EDILIZIA DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO ESPROPRIAZIONE PER P.U.

raccolta di giurisprudenza 2009-2013

EXEO edizioni
isbn 978-88-97916-90-1
professionisti
pubblica amministrazione

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA collana a cura di PAOLO LORO
espropriazione per pubblica utilità JRE 58
REPERTORI

RICORSI IMPUGNAZIONI DOMANDE GIUDIZIALI

in materia di

URBANISTICA ED EDILIZIA
DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

raccolta di giurisprudenza **2009-2013**

EXEO edizioni
ISBN: 978-88-97916-90-1
professionisti
pubblica amministrazione

info@exeo.it

Abstract: **la presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali (denominate 'sintesi') in materia di domande giurisdizionali, impugnazioni e ricorsi in giudizio nell'ambito del governo del territorio (urbanistica ed edilizia, espropriazione per pubblica utilità, demanio e patrimonio pubblico), elaborate dalla redazione delle riviste giuridiche Esproprionline.it, Urbium.it, Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2014 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

Edizione: febbraio 2014 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro, direttore del network giuridico e professionale www.territorio.it e direttore scientifico della rivista giuridica telematica www.esproprionline.it - materia: espropriazione per pubblica utilità - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-97916-90-1 - codice: JRE58 - nic: 143 - prezzo: € 40,00 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD) info@exeo.it. Luogo di elaborazione: sede operativa.

SOMMARIO

GIUDIZIO

DOMANDA --> AZIONI ATIPICHE

DOMANDA --> AZIONI INCOMPATIBILI IN UNICO RICORSO

DOMANDA --> DI ACCERTAMENTO

DOMANDA --> DI CONDANNA

DOMANDA --> DOMANDA RICONVENZIONALE

DOMANDA --> INTERPRETAZIONE

DOMANDA --> OCCUPAZIONE ACQUISITIVA/USURPATIVA

DOMANDA --> OCCUPAZIONE ACQUISITIVA/USURPATIVA --> DIVERSITÀ

DOMANDA --> OCCUPAZIONE ACQUISITIVA/USURPATIVA --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA

DOMANDA --> OMESSO ESAME

DOMANDA --> PETITUM E CAUSA PETENDI

DOMANDA --> RISARCITORIA

DOMANDA --> RISARCITORIA --> ACCOGLIMENTO DOMANDA CAUTELARE

DOMANDA --> RISARCITORIA --> ART. 30 CPA

DOMANDA --> RISARCITORIA --> ART. 30 CPA --> RETROATTIVITÀ

DOMANDA --> RISARCITORIA --> BENE INDIVISO

DOMANDA --> RISARCITORIA --> BENE INDIVISO --> REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

DOMANDA --> RISARCITORIA --> CONDIZIONI

DOMANDA --> RISARCITORIA --> CONDIZIONI --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE

DOMANDA --> RISARCITORIA --> CONDIZIONI --> MANCANZA DEL TITOLO ACQUISITIVO

DOMANDA --> RISARCITORIA --> CONDIZIONI --> PERDITA DISPONIBILITÀ DEL BENE

DOMANDA --> RISARCITORIA --> DA RITARDO --> CONDIZIONI

DOMANDA --> RISARCITORIA --> DIRITTO INTERTEMPORALE

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

DOMANDA --> RISARCITORIA --> LEGITTIMATI ATTIVI

DOMANDA --> RISARCITORIA --> LEGITTIMATI ATTIVI --> AFFITTUARIO

DOMANDA --> RISARCITORIA --> LEGITTIMATI ATTIVI --> LIVELLARIO

DOMANDA --> RISARCITORIA --> LEGITTIMATI ATTIVI --> ONERE DELLA PROVA

DOMANDA --> RISARCITORIA --> LEGITTIMATI ATTIVI --> PROPRIETARIO

DOMANDA --> RISARCITORIA --> LEGITTIMATI ATTIVI --> PROPRIETARIO --> PROPRIETARIO PIGNORATO

DOMANDA --> RISARCITORIA --> PROPOSIZIONE IN CORSO DI GIUDIZIO

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RAPPORTO CON INDENNIZZO

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> A DISCREZIONE DEL DANNEGGIATO

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> A DISCREZIONE DEL DANNEGGIATO --> NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> CONDIZIONI

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> CONDIZIONI --> ACCORDO EX ART. 11 L. 241/1990

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> CONDIZIONI --> ATTO DI CESSIONE

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> CONDIZIONI --> ATTO DI CESSIONE --> ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> DIVERSITÀ

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> MANCATO ACCORDO

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> POTERI/DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> POTERI/DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE --> RESTITUZIONE

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

SPECIFICA --> REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA --> A TUTELA DEL POSSESSO

DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> USUCAPIONE

DOMANDA --> RISARCITORIA / DEMOLITORIA

DOMANDA --> RIVALUTAZIONE, INTERESSI MORATORI E COMPENSATIVI

IMPUGNAZIONE

IMPUGNAZIONE --> ACCESSO AI FONDI --> AVVISO DI ACCESSO

IMPUGNAZIONE --> ACCESSO AI FONDI --> DECRETO DI ACCESSO

IMPUGNAZIONE --> ACCORDO DI PROGRAMMA

IMPUGNAZIONE --> ACQUISIZIONE OPERE NON AMOVIBILI

IMPUGNAZIONE --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 DPR 327/2001 --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA

IMPUGNAZIONE --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001

IMPUGNAZIONE --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA

IMPUGNAZIONE --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> LEGITTIMAZIONE PASSIVA

IMPUGNAZIONE --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> PREGIUDIZIALITÀ GIUDIZIO CIVILE

IMPUGNAZIONE --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> QUANTUM DEL RISARCIMENTO

IMPUGNAZIONE --> ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

IMPUGNAZIONE --> ATTI IMPUGNABILI NELL'ESPROPRIAZIONE

IMPUGNAZIONE --> ATTI IMPUGNABILI NELL'ESPROPRIAZIONE --> UNA VOLTA INTERVENUTA LA CESSIONE VOLONTARIA

IMPUGNAZIONE --> ATTI IMPUGNABILI NELL'ESPROPRIAZIONE --> UNA VOLTA INTERVENUTA LA CESSIONE VOLONTARIA --> INDENNITÀ

IMPUGNAZIONE --> ATTI IMPUGNATI, IDENTIFICAZIONE

IMPUGNAZIONE --> ATTI NON ESECUTORI

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI

IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI --> REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI --> REGOLAMENTO EDILIZIO

IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI --> REGOLAMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI

IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI --> REGOLAMENTO SCAVI

IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI --> REGOLAMENTO USO DEMANIO MARITTIMO

IMPUGNAZIONE --> ATTI PREPARATORI

IMPUGNAZIONE --> ATTI RICOGNITIVI

IMPUGNAZIONE --> AUTOTUTELA POSSESSORIA

IMPUGNAZIONE --> BONIFICA SITI INQUINATI

IMPUGNAZIONE --> CARTELLA ESATTORIALE

IMPUGNAZIONE --> CERTIFICAZIONE URBANISTICA

IMPUGNAZIONE --> CLASSAMENTO CATASTALE

IMPUGNAZIONE --> COMMISSIONE DI VIGILANZA PER L'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

IMPUGNAZIONE --> COMUNICAZIONE ART. 10 BIS L. 241/90

IMPUGNAZIONE --> COMUNICAZIONE ART. 21.2 DPR 327/2001

IMPUGNAZIONE --> COMUNICAZIONE ART.17 DPR 327/2001

IMPUGNAZIONE --> COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO

IMPUGNAZIONE --> CONCESSIONI DEMANIALI

IMPUGNAZIONE --> CONFERENZA DI SERVIZI

IMPUGNAZIONE --> CONTRATTO

IMPUGNAZIONE --> CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO

IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> ALIENAZIONE DI BENI PUBBLICI

IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> ATTI REGOLAMENTARI E GENERALI

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> COMMISSARIO AD ACTA

IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> CONCESSIONE DEMANIALE

IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> DISATTIVAZIONE IMPIANTI RADIOTELEVISIVI

IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> EDILIZIA RESIDENZIALE

IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> ESPOSTI E DENUNCE

IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> ESPROPRIAZIONE --> BENEFICIARIO

IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO DI TITOLO EDILIZIO

IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE DEL PIANO CAVE

IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE DEL TITOLO EDILIZIO

IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO

IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE SANZIONE EDILIZIA

IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> INDIVIDUAZIONE

IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> REGOLAMENTAZIONE DELLE STRADE

IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> USI CIVICI

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> APPELLO INCIDENTALE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> INTERESSE AD IMPUGNARE

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> PROCESSO AMMINISTRATIVO

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> PROCESSO AMMINISTRATIVO --> ANNULLAMENTO CON RINVIO

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> PROCESSO AMMINISTRATIVO --> DIFETTO DI MOTIVAZIONE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> PROCESSO TRIBUTARIO

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> SPECIFICITÀ DEI MOTIVI

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> TERMINE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> THEMA DECIDENDUM

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> THEMA DECIDENDUM --> RIMESSIONE ADUNANZA PLENARIA

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> THEMA PROBANDUM

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> TRATTAZIONE ORALE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CONSUMAZIONE DEL POTERE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ACCERTAMENTO DI FATTO

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ACCERTAMENTO DI FATTO --> CONTRATTI, INTERPRETAZIONE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ACCERTAMENTO DI FATTO --> TRAVISAMENTO

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ARGOMENTAZIONI AD ABUNDANTIAM

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> MOTIVI DI GIURISDIZIONE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> NULLITÀ DI PROCEDIMENTO O SENTENZA

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

CPC --> VIOLAZIONE DI LEGGE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> VIZIO DI MOTIVAZIONE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> AUTOSUFFICIENZA

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CATTIVO USO PRUDENTE APPREZZAMENTO

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTESTAZIONI ALLA CONSULENZA TECNICA

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTRATTI, INTERPRETAZIONE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTRATTI, NULLITÀ

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTROLLO SULLA CONGRUITÀ E LOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTRORICORSO

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CORREZIONE ERRORI MATERIALI

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CRITERI ESTIMATIVI

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> DECISIONI CONSIGLIO DI STATO

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> DIFETTO DI CONTRADDITTORIO, VIZIO

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> INTERPRETAZIONE DOMANDA GIUDIZIALE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MANCATA AMMISSIONE 261 C.P.C.

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MANCATA AMMISSIONE PROVA TESTIMONIALE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MEMORIE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MOTIVI

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

NUOVI

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> OMESSA DENUNCIA RAGIONI DECISIONE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ONERE DELLA PROVA, VIOLAZIONE NORME

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> PROCURA

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> QUESITO DI DIRITTO

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> REVOCAZIONE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> CONTENUTO

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> DEPOSITO

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> INCIDENTALE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> NOTIFICA

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> NOTIFICA --> PERFEZIONAMENTO

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RINVIO, CON

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RINVIO, SENZA

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> SENTENZE COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> SENTENZE GIUNTA SPECIALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> SENTENZE TSAP

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> TERMINI

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> THEMA DECIDENDUM

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> VIOLAZIONE DI CIRCOLARI, IRRILEVANZA

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> GIUDIZIO DI RINVIO

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> GIUDIZIO DI RINVIO --> PRINCIPIO DI DIRITTO

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> GIUDIZIO DI RINVIO --> RESPONSABILITÀ CIVILE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> NOTIFICA

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> COMPETENZA

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> CONCESSIONE DEMANIALE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> CONVENZIONE URBANISTICA

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> FACOLTATIVITÀ

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> LEGITTIMAZIONE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> MOTIVI

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> POTERI DEL GIUDICE --> REFORMATIO IN PEIUS

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> ALTERNATIVITÀ RISPETTO ALL'APPELLO

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> CONTRARIETÀ A GIUDICATO

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> ERRORE REVOCATORIO

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> FALSITÀ DELLA PROVA

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> SCOPERTA DOCUMENTALE

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> SENTENZE COMMISSARIO LIQUIDATORE USI CIVICI

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> TERMINE

IMPUGNAZIONE --> DECRETO DI ESPROPRIO --> VOLTURA

IMPUGNAZIONE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE

IMPUGNAZIONE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE --> PER ASSENZA PARTICOLARE URGENZA

IMPUGNAZIONE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE --> SCELTA TRA OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA

IMPUGNAZIONE --> DETERMINAZIONE INDENNITÀ

IMPUGNAZIONE --> DETERMINAZIONE INDENNITÀ --> ART. 22 DPR 327/2001

IMPUGNAZIONE --> DETERMINAZIONE INDENNITÀ --> PROCEDIMENTO NOMINA DEI TECNICI

IMPUGNAZIONE --> DICHIARAZIONE DI P.U.

IMPUGNAZIONE --> DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI

IMPUGNAZIONE --> DIFFIDE

IMPUGNAZIONE --> DINIEGO DI SANATORIA EDILIZIA

IMPUGNAZIONE --> EFFETTI SUL PROCEDIMENTO

IMPUGNAZIONE --> FINANZIAMENTO DELL'OPERA

IMPUGNAZIONE --> IMMISSIONE IN POSSESSO --> AVVISO

IMPUGNAZIONE --> IMMISSIONE IN POSSESSO --> VERBALE

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI SOPRAVVENUTI

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI SOPRAVVENUTI --> CONCESSIONE DEMANIALE

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI SOPRAVVENUTI --> DECRETO DI ESPROPRIO

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI SOPRAVVENUTI --> MISURE DI SALVAGUARDIA

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI SOPRAVVENUTI --> V.I.A.

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> CONFERMA DELL'ATTO IMPUGNATO

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> CONVALIDA

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> DECADENZA DEL VINCOLO

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE IL BENE DELLA VITA

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> IN CASO DI ATTI RIPETIBILI

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> IN SEDE DI GRAVAME

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> INGIUNZIONE DI SGOMBERO

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> ORDINANZA CAUTELARE PROPULSIVA

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> PERSISTENZA DELL'INTERESSE RISARCITORIO

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> PIANIFICAZIONE DEMANIALE

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> REALIZZAZIONE DELL'OPERA

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> RIAVVIO PROCEDIMENTO

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> RICORSO AVVERSO SANZIONI EDILIZIE

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> RICORSO AVVERSO SANZIONI PAESAGGISTICHE

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE -->

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

RINUNCIA DELLA PARTE

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> RIPROPOSIZIONE DELL'ISTANZA

IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> TITOLO EDILIZIO

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI APPLICATIVI

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI COLLEGIALI

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI CONFERMATIVI

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI CONFERMATIVI --> DISTINZIONE CON LA CONFERMA IMPUGNABILE

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI ENDOPROCEDIMENTALI

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI ENDOPROCEDIMENTALI --> ATTI SOPRASSESSORI

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI ENDOPROCEDIMENTALI --> CASISTICA

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI ENDOPROCEDIMENTALI --> TENORE NEGATIVO, FACOLTATIVITÀ

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI POLITICI E DI INDIRIZZO

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI RITIRATI

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> CLAUSOLA DI STILE

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> DICHIARAZIONI DI SCIENZA

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> MANCATA NOTIFICA

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> NE BIS IN IDEM

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI PRESUPPOSTI

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI PRESUPPOSTI --> EVIDENZA PUBBLICA

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI PRESUPPOSTI --> NOZIONE DI ATTO PRESUPPOSTO

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> PROVVEDIMENTI INOPPUGNABILI

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> PROVVEDIMENTI INOPPUGNABILI --> DINIEGO DI CONDONO IN AREA VINCOLATA

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> PROVVEDIMENTI INOPPUGNABILI --> ISTITUZIONE DELL'ENTE CONCEDENTE

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> PROVVEDIMENTI INOPPUGNABILI --> SDEMANIALIZZAZIONE

IMPUGNAZIONE --> INVENTARI BENI

IMPUGNAZIONE --> MISURE ANTIRUMORE AEROPORTI

IMPUGNAZIONE --> MONETIZZAZIONE

IMPUGNAZIONE --> MOTIVI

IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> ASSORBIMENTO

IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> GENERICITÀ

IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> IMPLICITI

IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> INDICAZIONE PER RELATIONEM

IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> ORDINE DI TRATTAZIONE

IMPUGNAZIONE --> NOTIFICAZIONE

IMPUGNAZIONE --> OPERE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE --> PARERE COMITATO TECNICO REGIONALE

IMPUGNAZIONE --> PARERI

IMPUGNAZIONE --> PARERI --> PARERE C.E.C.

IMPUGNAZIONE --> PARERI --> PARERE DI FATTIBILITÀ

IMPUGNAZIONE --> PARERI --> PARERE SOPRINTENDENZA

IMPUGNAZIONE --> PERIZIA CONTRATTUALE

IMPUGNAZIONE --> PIANI PAESAGGISTICI

IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI

IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI

IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI --> PIANO DI LOTTIZZAZIONE

IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI --> PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI

IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI GENERALI

IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI GENERALI --> ADOZIONE

IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI GENERALI --> ADOZIONE E/O APPROVAZIONE

IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI GENERALI --> CONTRODEDUZIONE OSSERVAZIONI

IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> RISPOSTE A ISTANZA DI RIPIANIFICAZIONE

IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> RISPOSTE SULLA NATURA DEL VINCOLO

IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> VARIANTE URBANISTICA

IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> VARIANTE URBANISTICA --> ART. 19 DPR 327/2001

IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> VARIANTE URBANISTICA --> DIVIETO DI MUTAMENTO DI DESTINAZIONE

IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> VARIANTE URBANISTICA --> IMPOSITIVA DI VINCOLO

IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> VARIANTE URBANISTICA --> REITERATIVA DI VINCOLO

IMPUGNAZIONE --> PIANO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

IMPUGNAZIONE --> PIANO DEL TRAFFICO

IMPUGNAZIONE --> PIANO IMPIANTI PUBBLICITARI

IMPUGNAZIONE --> PIANO PARTICELLARE

IMPUGNAZIONE --> PROCEDURE DI GARA

IMPUGNAZIONE --> PROCEDURE DI GARA --> BANDI DI GARA

IMPUGNAZIONE --> PROCEDURE DI GARA --> CONTRATTO

IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE

IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> ELENCO TRIENNALE E AGGIORNAMENTO ANNUALE

IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE DEFINITIVA --> ADOZIONE E/O APPROVAZIONE

IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE PRELIMINARE

IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE PRELIMINARE --> OPERE STRATEGICHE

IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROGETTO IN LINEA TECNICA

IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROJECT FINANCING

IMPUGNAZIONE --> PROGETTO LIQUIDAZIONE USI CIVICI

IMPUGNAZIONE --> PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE, IN GENERALE

IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO GERARCHICO

IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO

IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> ATTI NON DEFINITIVI, INAMMISSIBILITÀ

IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> ESECUZIONE

IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> PRINCIPIO DI ALTERNATIVITÀ

IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> PRINCIPIO DI ALTERNATIVITÀ --> NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> SOTTOSCRIZIONE

IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> TRASPOSIZIONE

IMPUGNAZIONE --> RIMESSIONE IN PRISTINO

IMPUGNAZIONE --> RISERVA DI IMPUGNAZIONE

IMPUGNAZIONE --> SANZIONI AMMINISTRATIVE

IMPUGNAZIONE --> SANZIONI EDILIZIE

IMPUGNAZIONE --> SANZIONI PAESAGGISTICHE

IMPUGNAZIONE --> SILENZIO SIGNIFICATIVO

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

DPR 327/2001 --> QUANTUM DEL RISARCIMENTO

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> ATTO NULLO

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> COMPROPRIETARI

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ACCORDO DI PROGRAMMA

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ALIENAZIONE DI BENI PUBBLICI

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> COMUNICATI WEB

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> CONFERENZA DI SERVIZI

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> DECRETO DI ESPROPRIO

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ELEMENTI ACCIDENTALI --> CONDIZIONE

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ELEMENTI ACCIDENTALI --> TERMINE

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> IRRILEVANZA DELL'ADOZIONE

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> IRRILEVANZA DELLA PARTECIPAZIONE

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> IRRILEVANZA VIZI

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> NOMINA COMMISSARIO AD ACTA

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> NOTIFICA

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ONERI DI URBANIZZAZIONE

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ORDINANZA DI RILASCIO

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> N.T.A.

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PEEP

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ASI

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI --> PROGRAMMA COSTRUTTIVO

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANO DI RECUPERO

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANO PARTICOLAREGGIATO

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANO REGOLATORE

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANO REGOLATORE --> VINCOLO ESPROPRIATIVO

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIP

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANIFICAZIONE ACUSTICA

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANO IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANO IMPIANTI PUBBLICITARI

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> CONOSCENZA ACQUISITA DA CONIUGE O PARENTE

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> CONOSCENZA ACQUISITA DAL DIFENSORE

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> DA PARTE DELLA P.A.

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> DEPOSITO DEI DOCUMENTI

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> ELEMENTI ESSENZIALI

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> ESISTENZA E LESIVITÀ DELL'ATTO

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> ESPOSTI E DENUNCE

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> FORMULAZIONE OSSERVAZIONI E RICHIESTE

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> MENZIONE IN ALTRO ATTO

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> MOTIVAZIONE

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> PROVA RIGOROSA

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> PROVA RIGOROSA --> ONERE

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PROGETTAZIONE

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PROGETTAZIONE --> OPERE STRATEGICHE

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PROGETTAZIONE --> PERIZIA DI VARIANTE

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ --> COMUNICAZIONE ART. 17 DPR 327/2001

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ --> DEPOSITO ART. 10 L 865/71

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ --> PROROGA

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

--> PROROGA --> TARDIVA

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICAZIONE IN ALBI

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICAZIONE IN ALBI --> AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICAZIONE NEL BUR

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICITÀ PLURIMA

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> REGOLAMENTI

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> REGOLAMENTI --> REGOLAMENTO IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> SILENZIO RIFIUTO

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TARIFFE DEI SERVIZI MARITTIMI

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> ACCESSO AGLI ATTI

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> ACCESSO DELLA P.A.

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> CARTELLO AFFISSO IN CANTIERE

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> CONCESSIONE EDILIZIA

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> CONDOMINIO

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> FINE LAVORI

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> INIZIO LAVORI

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> MUTAMENTO DESTINAZIONE D'USO

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> PROPOSIZIONE AZIONE CIVILE

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> RESIDENZA ALTROVE

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> STAMPA LOCALE

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> SUCCESSIONE DI TITOLI

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> SUFFICIENZA DI UNA CENSURA

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> TITOLI EDILIZI IN SENSO LATO

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> TITOLO EDILIZIO IN SANATORIA

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> V.I.A.

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> VINCOLO CONFORMATIVO

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> ESECUTORE DELL'OPERA RICHIESTA

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> IMPEDIMENTI DI FATTO

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> PROPRIETARI EFFETTIVI

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> PROPRIETARI EFFETTIVI --> EREDI

IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> RIMESSIONE IN TERMINI

IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO

IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ --> CON PRESCRIZIONI

IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ --> SILENZIO DINIEGO

IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA

IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA --> ATTO PRIVATO

IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA --> PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA --> RITO CONTRO IL SILENZIO - D.L. 138/2011

IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> IN DEROGA

IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> TITOLI EDILIZI IN SENSO LATO

IMPUGNAZIONE --> TITOLO PAESAGGISTICO

IMPUGNAZIONE --> TRASFERIMENTO BENI ALLE USL

IMPUGNAZIONE --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

IMPUGNAZIONE --> VAM --> LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE

IMPUGNAZIONE --> VERBALE DI SOPRALLUOGO

IMPUGNAZIONE --> VINCOLI --> VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO

RICORSO COLLETTIVO

RICORSO CUMULATIVO

RICORSO INCIDENTALE

RICORSO INCIDENTALE --> ORDINE DI TRATTAZIONE

RICORSO INCIDENTALE --> TITOLO EDILIZIO

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

GIUDIZIO

TAR CALABRIA, SEZIONE II CATANZARO n.205 del 03/03/2009 - Relatore: Pierina Biancofiore - Presidente: Vincenzo Fiorentino

Sintesi:
In tema di ricorso giurisdizionale, esula dai poteri attribuiti al giudice amministrativo adito in sede di giurisdizione di legittimità quello di sostituirsi all'Amministrazione al fine di adottare il provvedimento satisfattivo della pretesa sostanziale del ricorrente.

Estratto: «Anche l'aspetto della censura secondo cui non sarebbe stato necessario neppure il nulla osta paesaggistico ambientale perché la costruzione è antecedente alla previsione normativa, non merita accoglimento. Come osservato nelle sentenze sopra citate non "può sostenersi che all'epoca in cui il condono è stato richiesto e cioè nel 1995 non trovassero applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs n. 42 del 2004 recante il Codice per i beni culturali, atteso che, come noto, esso non è altro che la riproposizione di norme già esistenti all'epoca di presentazione dell'istanza di condono edilizio ed esattamente della L. 29 giugno 1939, n. 1497 sulle bellezze naturali.Per giurisprudenza costante la determinazione del silenzio assenso sul condono per decorso dei 24 mesi dalla data dell'istanza, è invocabile non sempre bensì solo quando le opere risultino eseguite in aree non sottoposte ad alcun vincolo, sia di inedificabilità ex art. 33 della L. n. 47 del 1985, sia paesaggistico ambientale (TAR Puglia, Bari, sez. II, 9 aprile 2003, n. 1660).E comunque tranciante sull'argomento è l'Adunanza Plenaria n. 20 del 22 luglio 1999 che ha affermato il principio secondo cui "la disposizione dell'art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47, in tema di condono edilizio, nel prevedere la necessità del parere dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ai fini del rilascio delle concessioni in sanatoria, non reca alcuna deroga ai principi generali e pertanto essa deve interpretarsi nel senso che l'obbligo di pronuncia dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione all'esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca in cui il vincolo medesimo sia stato introdotto. Ciò in quanto tale valutazione corrisponde all'esigenza di vagliare l'attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti realizzati abusivamente."(in particolare sul punto: TAR Calabria, Catanzaro, sezione II, 3 maggio 2006, n. 458).6. In conseguenza della reiezione della domanda principale decade anche la domanda volta ad ottenere una sentenza costitutiva che sostituisca l'atto di concessione edilizia in sanatoria ex art. 2932 c.c., domanda peraltro inammissibile dinanzi al giudice amministrativo, come già sostenuto dal TAR in altre analoghe circostanze: " Rileva, invero, il Collegio che, per giurisprudenza consolidata (cfr. ex multis, C.d.S., sez. VI, 23 settembre 1998, n. 1280; C.d.S., sez. V, 2 febbraio 1996, n. 118), esula dai poteri attribuiti al giudice amministrativo adito in sede di giurisdizione di legittimità quello di sostituirsi all'Amministrazione al fine di adottare il provvedimento sattisfattivo della pretesa sostanziale del ricorrente." (TAR Calabria, Catanzaro, sezione II, 24 aprile 2006, n. 417). Va altresì precisato che l'Alto Consesso ammette tale sostituzione del giudice all'amministrazione esclusivamente nei casi di giurisdizione di merito, come nelle due sentenze precisato, mentre nel caso in esame si è in presenza di una controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva ex art. 34 del D.Lgs. n.80 del 1998.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE IV NAPOLI n.25190 del 17/11/2010 - Relatore: Diana Caminiti - Presidente: Luigi Domenico Nappi

Sintesi:
Mentre l'atto di conferma è autonomamente impugnabile, in quanto da un lato presuppone un completo riesame della fattispecie e dall'altro si sostituisce, pur avendo identico

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

dispositivo, all'atto confermato, l'atto meramente confermativo si limita a richiamare il precedente provvedimento e non ha perciò alcuna valenza costitutiva, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse del ricorso proposto avverso di esso e non avverso il provvedimento originario.

Estratto: «Inammissibile per difetto di interesse a ricorrere, secondo quanto eccepito dal Comune resistente, è invece il ricorso per motivi aggiunti, in quanto la disposizione oggetto di gravame non è entrata nel merito dell'esame della nuova istanza di accertamento in conformità presentata da parte ricorrente, ma si è limitata a dichiararne l'improcedibilità - e non si presenta pertanto, al contrario di quanto dedotto da parte ricorrente come nuovo atto di diniego - non avendo parte ricorrente con tale istanza allegato nuovi elementi di fatto o normativi, idonei a comportare una nuova istruttoria, ai sensi della delibera di G.C. n. 2987 del 4 agosto 2003.Il gravato provvedimento pertanto, in quanto non fondato su una nuova istruttoria, si presenta quale atto meramente confermativo del precedente atto di diniego, con quello che ne consegue sul piano dell'ammissibilità del gravame avverso il medesimo.Ed invero per costante giurisprudenza "mentre l'atto di conferma è autonomamente impugnabile, in quanto da un lato presuppone un completo riesame della fattispecie e dall'altro si sostituisce, pur avendo identico dispositivo, all'atto confermato, l'atto meramente confermativo si limita a richiamare il precedente provvedimento e non ha perciò alcuna valenza costitutiva, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse del ricorso proposto avverso di esso e non avverso il provvedimento originario" (ex multis Consiglio Stato , sez. IV, 10 dicembre 2009 , n. 7732).Peraltro, a prescindere da tale assorbente rilievo, inammissibili sono i motivi di ricorso, essendo gli stessi calibrati sulla considerazione dell'atto gravato come atto a contenuto provvedimentale, laddove lo stesso, in quanto relativo ad una declaratoria di improcedibilità della nuova istanza di accertamento in conformità e non emesso a seguito di autonoma istruttoria, non assume contenuto provvedimentale.Ed invero essendo detto atto basato sull'unico assunto della non suscettibilità di riesame della nuova istanza di accertamento in conformità, in quanto non basata su nuovi elementi di fatto o normativi, l'unico profilo di cui il ricorrente avrebbe potuto dolersi, non avendo tra l'altro impugnato la richiamata delibera della G.C. n. 2897 del 4 agosto del 2003, era la circostanza che il Comune non avesse provveduto all'esame dell'istanza di sanatoria reiterata nonostante l'allegazione da parte sua di nuovi elementi di fatto o normativi.Tale assunto, sebbene genericamente dedotto in rubrica , non è stato formulato nei motivi di ricorso e risulta inoltre smentito dagli atti, atteso che la perizia asseverata, allegata alla nuova istanza di accertamento in conformità, non contiene alcun elemento di novità in grado di portare al superamento del precedente diniego, in quanto nella stessa si evidenzia solamente quanto già dedotto in sede di osservazioni ex art. 10 bis legge n. 241/90, ovvero che oggetto dell'istanza è la rifazione di un comodo agricolo (capanno) già presente all'interno della summenzionata proprietà, mentre le perizie giurate prodotte in allegato al ricorso per motivi aggiunti e alla memoria difensiva depositata in data 6 settembre 2010 - e peraltro non ritenute sufficienti in questa sede a dimostrare la legittimità della preesistenza e la conformità, quanto a volume e sagoma, delle nuove opere con la preesistenza - non sono state prodotte in allegato alla nuova istanza di accertamento in conformità ma redatte successivamente, secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente.Alla stregua di tali rilievi, il ricorso per motivi aggiunti avverso la disposizione prot. 510 del 16 febbrario 2009, di declaratoria d'improcedibilità della nuova istanza di accertamento in conformità, va dichiarato inammissibile.»

TAR TOSCANA, SEZIONE I n.1674 del 05/12/2013 - Relatore: Gianluca Bellucci - Presidente: Paolo Buonvino

Sintesi:

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

Gli effetti della notifica del ricorso debbono essere collegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.

Estratto: «La parte controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso, sull'assunto che la notificazione del medesimo si sarebbe perfezionata oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla conoscenza del provvedimento impugnato (conoscenza avvenuta in data 2.2.2010).L'eccezione non ha pregio.La notifica è stata effettuata dal difensore della parte ricorrente mediante trasmissione per posta dell'impugnativa in data 2.4.2010: l'invio è quindi avvenuto entro il termine di 60 giorni.Ciò basta per ritenere il ricorso tempestivo.Infatti la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 477 del 26.11.2002, ha affermato il principio "di portata generale", riferibile "ad ogni tipo di notifica e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta", secondo cui gli effetti della notifica del ricorso debbono essere collegati, per quanto riguarda il notificante, "al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante medesimo". A seguito della sentenza sopra riportata, come è noto, all'art. 149 c.p.c. è stato aggiunto – con legge 28.12.2005, n. 263, art. 2, comma 1, lettera e) – il seguente comma: "la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell'atto".Tuttavia, un isolato indirizzo giurisprudenziale (TAR Piemonte, I, 10.4.2009, n. 1018) ha statuito la non riferibilità dei predetti principi alle notifiche effettuate a norma dell'art. 3 della legge n. 53/1994, essendo la dichiarazione di incostituzionalità riferita formalmente solo al combinato disposto dell'art. 149 c.p.c., nella versione originaria, e dell'art. 4, comma 3, della legge n. 890/1982. Tale interpretazione non è condivisa dal Collegio, per ragioni già sostenute da un consolidato orientamento del Consiglio di Stato (Cons. St., sez. VI, 13.4.2010, n. 2055). Deve essere in primo luogo sottolineato, infatti, come i principi di cui si discute siano esposti in una sentenza interpretativa di accoglimento di tipo additivo, idonea ad esprimere i criteri da applicare, in via generale, in tema di notifiche, per una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia; detti criteri, inoltre, sono direttamente applicabili alle notifiche effettuate dagli avvocati, per rinvio recettizio (da ritenersi di natura dinamica, per il tenore letterale e le finalità della norma) contenuto nel terzo comma dell'art. 3 della citata legge n. 53/1994, in rapporto agli articoli 4 e seguenti della legge n. 890/1982, la cui lettura non può che essere effettuata nei termini in precedenza indicati, anche in collegamento al nuovo testo dell'art. 149 c.p.c..»

DOMANDA --> AZIONI ATIPICHE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.1323 del 05/03/2013 - Relatore: Claudio Contessa - Presidente: Giorgio Giovannini

Sintesi:
Il principio della c.d. 'atipicità delle azioni nel processo amministrativo 'non è pacifico.

Estratto: «2.4. Con il quarto motivo di ricorso, i signori M. e D. hanno chiesto di accertare, ai sensi dell'articolo 31 del c.p.a., che il termine per rendere il parere di cui all'articolo 22-ter della più volte richiamata l.p. 13 del 1998 da parte della Commissione urbanistica provinciale e del Comune di Bolzano era già scaduto al momento in cui l'esito della seduta del 15 dicembre 2011 era stato comunicato ai ricorrenti.2.4.1. Il motivo è inammissibile,

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

atteso che la disposizione processuale la cui applicazione è invocata dagli appellanti è volta a far fronte alle sole ipotesi in cui (vertendosi in materie in cui il silenzio non assume valore provvedimentale tipico) l'amministrazione abbia omesso di adottare alcun atto, legittimando l'interessato a richiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.Al contrario, la richiamata disposizione processuale non consente di introdurre una generalizzata azione volta all'accertamento del fatto negativo (nel caso di specie: la mancata adozione da parte del Comune di un parere a propria volta di segno negativo).Ma anche a voler ammettere (conformemente al principio – peraltro non pacifico – della c.d. 'atipicità delle azioni nel processo amministrativo') la possibilità di rendere un accertamento negativo in sede giurisdizionale in ordine al se il Comune avesse o meno reso il proprio parere nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-ter, si ritiene che il motivo in questione non potrebbe comunque trovare accoglimento.Al riguardo si ritiene qui di ribadire che nell'ambito del particolare sistema delineato dalla più volte richiamata disposizione di legge provinciale, la possibilità di destinare ai programmi di edilizia abitativa aree attualmente tipizzate per usi diversi (ad es.: aree a destinazione agricola, come nel caso di specie) costituisce pur sempre un'eccezione, con la conseguenza che tale carattere eccettuale debba anche orientare le opzioni ermeneutiche in caso di incertezze interpretative.Impostati in tal modo i termini sistematici della questione (e pur dando atto del carattere non chiarissimo sul punto della previsione di cui all'articolo 22-ter), si deve ritenere che la disposizione in questione (la quale – si badi – non menziona in alcun modo un 'parere' del comune, ma solo un generico 'concerto') debba essere intesa nel senso che un assenso espresso del Comune sia richiesto solo nel caso in cui il parere sull'idoneità urbanistica dell'area sia eccezionalmente favorevole e non anche nelle ipotesi in cui – come nel caso di specie – tale parere sia di segno negativo.Del resto, laddove si accedesse alla tesi degli appellanti (secondo i quali: i) il parere sull'idoneità urbanistica dovrebbe comunque essere preceduto da un atto espresso da parte del comune – anche in caso di esito negativo -) e ii) in caso di infruttuoso decorso del termine di 60 giorni il parere sarebbe da intendere come reso in senso favorevole) le conseguenze pratiche sarebbero obiettivamente inammissibili. In tali ipotesi, infatti, laddove la provincia esprimesse una volontà chiaramente negativa in ordine all'idoneità urbanistica dell'area e laddove il comune mostrasse un orientamento di segno opposto, per il comune sarebbe sufficiente non pronunciarsi in alcun modo e fare infruttuosamente decorrere (nell'assenza di un incontro di volontà con la provincia) il termine di 60 giorni al fine di far prevalere la propria volontà favorevole alla realizzazione dell'iniziativa.E' evidente al riguardo che un sistema in tal modo congegnato non solo renderebbe fisiologica (e oltremodo agevole) la possibilità di realizzare tali interventi derogatori (rendendo, di fatto, ordinario ciò che la legge provinciale chiaramente individua come eccettuale e residuale), ma determinerebbe anche una indebita alterazione dell'ordinario principio di codecisione fra diversi livelli di governo il quale necessariamente deve caratterizzare le principali scelte in materia urbanistica, determinando – a ben vedere – una immanente quanto surrettizia prevalenza della volontà del comune su quella della provincia.Nel medesimo senso depone, altresì, un espresso dato testuale. Ci si riferisce all'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 del più volte richiamato articolo 22-ter, secondo cui "in caso di parere positivo del comune, la Giunta provinciale delibera la variante al piano urbanistico".La previsione in parola (che è l'unica nell'ambito del corpus dell'articolo 22-ter a richiamare l'espressione di un parere da parte del Comune) rende chiaro ancora una volta che l'espressione di un atto manifesto di volontà da parte degli Enti coinvolti è richiesta solo nel caso (per così dire: 'eccettuale') in cui si intenda ammettere l'edificazione su aree non destinate a tali finalità dal pertinente piano urbanistico, mentre una siffatta espressione di volontà da parte del Comune non è richiesta nell'ipotesi (per così dire: 'fisiologica') in cui la provincia intenda ammettere tale tipo di edificazione.»

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

DOMANDA --> AZIONI INCOMPATIBILI IN UNICO RICORSO

TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA n.340 del 11/05/2009 - Relatore: Dino Nazzaro - Presidente: Umberto Zuballi

Sintesi:
La domanda di annullamento non è cumulabile con quella volta ad ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. e l'ordine di provvedere.

Estratto: «IL ricorso si prospetta cumulativo di due distinte richieste: a) decisione in punto di un silenzio inadempimento, che beneficia di una procedura speciale, di cui all'art. 21-bis L. n. 1034/1971, aggiunto dall'art. 2 della L. n. 205/2000, col rito della camera di consiglio e tempestività della sentenza succintamente motivata; b) annullamento, in via ordinaria, di un provvedimento disponente il rinnovo per le concessioni stagionali già assegnate per il 2007, con terzi beneficiari individuati, senza alcuna determinazione per la Malik Sport.Palese è l'incompatibilità tra le due procedure e la non possibilità del loro cumulo oggettivo in un solo gravame a rito ordinario; la specialità processuale del silenzio - inadempimento, si risolve nella sua inammissibilità e nella conservazione del ricorso per quanto concerne il richiesto annullamento dell'atto impugnato, mentre improponibili, in sede di legittimità, sono le richieste circa l'imposizione per "iussum judicis", di un "fare specifico" (assegnazione "ad personam"), in quanto le valutazioni di amministrazione attiva sono riservate all'Ente concedente, che dovrà attenersi al giudizio di legittimità reso.Va, infine, considerato come la ricorrente associazione ha fatto acquiescenza alla nota dirigenziale dell'11.2.2008, che conteneva un sostanziale rigetto, e che la riapertura dei termini, con istanza del 31.5.2008, non ha portato ad alcuna decisione nuova e/o sostitutiva, resa "ad personam", bensì alla delibera impugnata che ha inplicitamente confermato la posizione negativa già presa in precedenza.»

DOMANDA --> DI ACCERTAMENTO

TAR CAMPANIA, SEZIONE I SALERNO n.1996 del 27/09/2013 - Relatore: Paolo Severini - Presidente: Antonio Onorato

Sintesi:
Ai sensi dell'art. 30 c. p. a., l'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo (tra cui "la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa"), "anche in via autonoma". In base a tale precetto normativo, la mancata specificazione (anche) della, pur logicamente presupposta, azione di accertamento del danno non può implicare alcuna conseguenza, in punto d'inammissibilità dell'azione di condanna, autonomamente esercitata.

Estratto: «Va, invece, respinta l'ulteriore eccezione della difesa del Comune, d'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni da illegittima occupazione e trasformazione dell'immobile in oggetto, sollevata sulla base del rilievo che non era stata formulata "alcuna domanda di accertamento della debenza, statuizione ontologicamente preposta a quella, meramente consequenziale, relativa alla liquidazione di eventuali danni".Ai sensi dell'art. 30 c. p. a., infatti, l'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo (tra cui "la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa"), "anche in via autonoma".In base a tale precetto normativo, la mancata specificazione (anche) della, pur logicamente presupposta,

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

azione di accertamento del danno non può implicare alcuna conseguenza, in punto d'inammissibilità dell'azione di condanna, autonomamente esercitata.Si tenga comunque anche presente, per l'affermazione d'analogo principio, la massima che segue: "L'opposizione, da parte di colui contro il quale è proposta, alla domanda di condanna generica al risarcimento del danno, si configura come richiesta (anche implicita) di accertamento dell'insussistenza del danno, attraverso un giudizio di certezza e non di semplice probabilità, ricollegabile all'interesse dell'autore dell'illecito ad ottenere una tutela preventiva contrapposta a quella richiesta dal danneggiato" (T. A. R. Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 125).»

TAR TOSCANA, SEZIONE III n.358 del 17/02/2012 - Relatore: Gianluca Bellucci - Presidente: Maurizio Nicolosi

Sintesi:
È inammissibile l'azione avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto a conseguire la concessione edilizia in sanatoria, giacché la posizione del privato rispetto alle funzioni del Comune in materia di rilascio di titoli edilizi ha consistenza di interesse legittimo, mentre l'azione di accertamento è circoscritta ai casi in cui si controverta su diritti ed oneri patrimoniali discendenti da norme generali.

Estratto: «Deve invece essere dichiarata inammissibile la richiesta di accertamento del diritto a conseguire la concessione edilizia in sanatoria, giacché la posizione del privato rispetto alle funzioni del Comune in materia di rilascio di titoli edilizi ha consistenza di interesse legittimo, mentre l'azione di accertamento è circoscritta ai casi in cui si controverta su diritti ed oneri patrimoniali discendenti da norme generali; in definitiva, laddove, come nella fattispecie in esame, l'atto impugnato sia stato emesso nell'esercizio di poteri autoritativi, il medesimo è contestabile solo con l'azione impugnatoria (TAR Lombardia, Milano, II, 13.10.1992, n. 621; TAR Campania, Salerno, II, 2.7.2004, n. 1682).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV MILANO n.162 del 17/01/2012 - Relatore: Ugo De Carlo - Presidente: Adriano Leo

Sintesi:
L'azione di accertamento atipica è esperibile nel giudizio amministrativo anche per la tutela degli interessi legittimi e questo anche dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo.

Estratto: «Deve invece essere accolta la domanda di parziale restituzione della sanzione pagata in esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune in data 5.10.2009; infatti pur non essendo giunti ad una pronuncia di annullamento delle ordinanze di sospensione dei lavori per le ragioni sopra indicate, è pur sempre stato accertato che non vi era stata una maggior escavazione di sabbia e ghiaia rispetto a quanto autorizzato.Dal momento che la sanzione era articolata in maniera da punire entrambe le condotte ritenute illegittime fissando partitamente quanta parte della pena pecuniaria era riconducibile alle singole ipotesi, è evidente che il Comune deve restituire la somma incassata in relazione al presunto maggior quantitativo di materiale scavato, rivelatosi poi insussistente.Il Comune di Olgiate Comasco ha eccepito l'inammissibilità di una simile richiesta per non essere stata impugnato il provvedimento sanzionatorio nella sede opportuna, ma tale eccezione non può essere accolta.Il codice del processo amministrativo ha munito il giudice di poteri di condanna atipica che possono essere esercitati purché vi fosse una domanda principale di altro contenuto come nel caso di specie in cui ola richiesta principale era quella di

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

annullamento.In particolare l'art. 34, comma 1 lett. C), c.p.a. prevede la: "condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno, all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile".Si tratta di una previsione che sancisce il definitivo passaggio del processo amministrativo da giudizio sull'atto a giudizio sul rapporto che deve tener presente tutti gli aspetti della situazione dedotta in giudizio.Orbene la norma pone come presupposto perché il giudice possa esercitare i suoi poteri di condanna, l'accoglimento del ricorso; la norma non lo precisa ma evidentemente deve riferirsi anche all'accoglimento parziale.Ebbene nel caso di specie un accoglimento parziale vi è stato, anche se non ha comportato l'annullamento dell'atto perché vi erano autonomi motivi sufficienti a garantirne la legittimità.Vi è però un valore di accertamento della pronuncia, quanto all'insussistenza parziale dei presupposti per applicare la sanzione pecuniaria, che deve essere riconosciuto.La stesura definitiva ha visto il venir meno di un'autonoma previsione generale sull'azione di accertamento, ma ciò non toglie che la dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno ritenuto che l'azione di accertamento non sia inammissibile sotto l'impero del nuovo strumento processuale.L'azione di accertamento atipica è esperibile nel giudizio amministrativo anche per la tutela degli interessi legittimi. Peraltro, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, detta azione di accertamento deve ritenersi parimenti ammissibile nel processo amministrativo pur non essendo stata espressamente codificata. L'ammissibilità di detta azione si fonda altresì sul rinvio esterno di cui all'art. 39 comma 1, c.p.a. ai principi del c.p.c. (ove è indiscutibilmente ammessa detta azione) e in considerazione del fatto che il nuovo Codice di cui al d.lg. n. 104 del 2010 contempla azioni sicuramente dichiarative quali l'azione avverso il silenzio e l'azione volta alla declaratoria della nullità.(vedasi TAR Puglia 42422010).Nel caso in esame poi non era stata promossa un'azione di accertamento, ma in virtù dei poteri esercitati dal Collegio per risolvere la controversia si è giunti ad accertare la non fondatezza di uno dei motivi che avevano portato prima a sospendere l'autorizzazione allo scavo e poi all'applicazione di una sanzione in parte determinata sulla base del motivo rivelatosi poi insussistente.Non vi sono ragioni che impediscano al giudice di ordinare la restituzione della somma pagata in relazione a tale violazione, risultata poi non avvenuta, e che il provvedimento ingiuntivo quantifica in € 45.711,07 oltre agli interessi legali dalla data del versamento e fino al saldo.»

TAR VENETO, SEZIONE III n.1921 del 27/12/2011 - Relatore: Marco Morgantini - Presidente: Giuseppe Di Nunzio

Sintesi:
È inammissibile l'azione di accertamento proposta al G.A. con cui si chiede di dichiarare che un accordo denominato "concessione di suolo pubblico" sia in realtà un atto avente natura privatistica.

Estratto: «Parte ricorrente chiede a questo Tribunale di accertare che il contratto denominato "concessione di suolo pubblico" in data 23 Dicembre 1998 è un atto di natura privatistica, in quanto è un contratto di locazione, sottoscritto tra il Comune di Vicenza ed il sig. Lovato, avente ad oggetto la porzione del terreno facente parte dell'area denominata "Campo Marzio" sita in Vicenza tra via Milano e via Roma in cui insiste l'unità immobiliare di proprietà del ricorrente censita al NCEU del Comune di Vicenza al Foglio 4 Mappale 365.(omissis)Il ricorso è inammissibile, perché trattasi di azione di accertamento, la cui proponibilità è esclusa dal codice del processo amministrativo.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.5903 del 08/11/2011 - Relatore: Oberdan Forlenza -

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

Presidente: Gaetano Trotta

Sintesi:
Non è ammessa l'azione dichiarativa della sussistenza dell'interesse legittimo.

Estratto: «come questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare (sez. IV, 3 agosto 2011 n. 4644), ricostruendo la posizione di interesse legittimo: "nell'ambito della situazione dinamica in cui si pone l'esercizio del potere amministrativo, dunque, l'interesse è "personale" in quanto esso si appunta solo in capo al soggetto che si rappresenta come titolare, non è trasferibile né è consentito al soggetto ampliarne o comunque modificarne l'ambito di titolarità (inter vivos o mortis causa); ed è altresì (inscindibilmente con la prima caratteristica), anche "diretto", in quanto il suo titolare è posto in una relazione di immediata inerenza con l'esercizio del potere amministrativo (per essere destinatario dell'atto e/o per avere nei confronti dell'atto una posizione opposta (speculare) a quella del destinatario diretto). Da ciò consegue che non possono esservi posizioni di interesse legittimo nei confronti della Pubblica amministrazione in esercizio del potere amministrativo conferitole dall'ordinamento, che non siano quelle (e solo quelle) che sorgono per effetto dello stesso statuto normativo del potere, nell'ambito del rapporto giuridico di diritto pubblico, (pre)configurato normativamente . . . Laddove, dunque, gli attributi di "personale" e "diretto" attengono all'interesse legittimo in quanto posizione sostanziale, e consentono di circoscriverne la titolarità, l'ulteriore attributo di "attuale", attiene alla proiezione processuale della posizione sostanziale, alla emersione della esigenza di tutela per effetto di un atto concreto e sincronicamente appezzabile di esercizio di potere, che renda dunque necessaria l'azione in giudizio, onde ottenere tutela, e quindi "utile", a tali fini, la pronuncia del giudice.".Alla luce di tale ricostruzione dell'interesse legittimo, dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, consegue a tutta evidenza la impossibilità di configurare una azione dichiarativa della sussistenza di tale posizione giuridica sostanziale..Ed infatti, se tale posizione sostanziale risulta percepibile solo nel momento dinamico dell'esercizio del potere, appare evidente come essa sfugga ad una operazione di "accertamento", per venire ad essere tutelata attraverso il sindacato sull'esercizio, o sul mancato esercizio (provvedimento negativo) del potere da parte dell'amministrazione cui lo stesso è funzionalmente conferito.In definitiva, l'azione di accertamento, lungi dal poter avere una propria autonomia (ed anche una qualche utilità), si confonde nella più generale azione di annullamento, ottenendo la posizione giuridica soddisfazione per il tramite dell'annullamento dell'atto (cui è funzionale il previo profilo "di accertamento" della pronuncia del giudice) e, ove necessario, per mezzo del successivo giudizio di ottemperanza.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE IV NAPOLI n.3183 del 15/06/2011 - Relatore: Fabrizio D'Alessandri - Presidente: Luigi Domenico Nappi

Sintesi:
Il codice del processo amministrativo non consente una domanda di mero accertamento, come quella di cui è causa, volta ad una mera ricognizione dello status urbanistico di un locale, introdotta in materia di interessi legittimi in quanto connessa ad aspetti della corretta disciplina dell'uso del territorio.

Sintesi:
Non è ammissibile un'azione di accertamento dinanzi al giudice amministrativo avente ad oggetto l'esistenza dei presupposti posti a base di un provvedimento autoritativo, proposta senza il rispetto del termine decadenziale, in quanto una siffatta azione si rivelerebbe elusiva del predetto termine.

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

Estratto: «7) Con il ricorso per motivi aggiunti di cui al R.G. 3700/2009, è stata introdotta un'autonoma domanda di accertamento della destinazione commerciale del locale di cui è causa.La domanda è inammissibile per un duplice ordine di motivi.In primo luogo, il vigente codice del processo amministrativo non consente una domanda di mero accertamento, come quella di cui è causa, volta ad una mera ricognizione dello status urbanistico di un locale, introdotta in materia di interessi legittimi in quanto connessa ad aspetti della corretta disciplina dell'uso del territorio.Per quanto il codice del processo amministrativo ha ampliato la portata le azioni di tutela proponibili nel giudizio amministrativo non si è spinto sino alla previsione di azioni atipiche di accertamento in materia di interessi legittimi ed, anzi, al contrario ha tipizzato tali azioni dove lo ha ritenuto opportuno, come nel caso dell'azione di accertamento della nullità dell'atto amministrativo. In secondo luogo, nel caso di specie, il giudizio nasce dall'adozione di sanzioni edilizie da parte del Comune per un supposto abusivo cambio di destinazione d'uso.La destinazione non commerciale dei locali viene affermata in specifici provvedimenti amministrativi ed, in particolare per quel che qui interessa, nell'impugnato atto di diniego di accertamento di conformità ed ordine di ripristino.La natura non commerciale del locale viene poi richiamata e posta a base di un atto sanzionatorio e, conseguentemente, la sua contestazione non può esulare dal meccanismo impugnatorio di tali provvedimenti, secondo i termini decadenziali previsti dalla legge.Non risulta, difatti, ammissibile un'azione di accertamento dinanzi al giudice amministrativo avente ad oggetto l'esistenza dei presupposti posti a base di un provvedimento autoritativo, proposta senza il rispetto del termine decadenziale, in quanto una siffatta azione si rivelerebbe elusiva del predetto termine (vedi sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717). L'atto di diniego di accertamento di conformità, contente l'ordine di ripristino (peraltro impugnato con ricorso principale), è stato notificato a Giuseppe Capodanno il 15 aprile 2009 ed a Gennaro e Luigi Capodanno il 19.5.2009.Il ricorso per motivi aggiunti è stato dagli stessi notificato solo il 3.11.2009, ovverosia in ogni caso in modo tardivo rispetto al termine decadenziale che, onde evitare un meccanismo di elusione dei termini di decadenza non può che essere quello previsto per l'impugnativa dei provvedimenti amministrativi.Né può essere invocata la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo per l'azione di accertamento di nullità del provvedimento amministrativo, al fine di dedurne la possibilità di un'azione di accertamento atipica su determinate situazioni poste a base di provvedimenti amministrativi o per dedurne in via di analogia la disciplina applicabile.Nell'azione per la declaratoria di nullità dell'atto amministrativo di cui all'art.31, comma 4, del codice del processo amministrativo, l'azione aggredisce un esito provvedimentale finale per far valere una difformità dallo schema normativo più grave rispetto a quella che comporta l'annullabilità.Esito del giudizio è sempre la "rimozione" di un provvedimento amministrativo dall'ordinamento tramite il riconoscimento della sua nullità, affinché lo stesso non possa produrre, nemmeno in via di fatto, conseguenze lesive.Nel caso in questione la domanda proposta dalla parte ha ad oggetto l'accertamento di un fatto, anzi di una situazione giuridicamente rilevante (la qualificazione urbanistica di un immobile), che è stata oggetto di una differente valutazione da parte dell'Amministrazione, e non la validità di un provvedimento (come nei casi di domanda di annullamento o dichiarazione di nullità).La valutazione contestata con l'azione di accertamento è stata posta dall'Amministrazione a base di specifici atti amministrativi.Una pronuncia di accertamento che dovesse dichiarare, in sede di mero accertamento, l'erroneità di tale valutazione (una certa qualifica edilizia dell'immobile) comporterebbe un effetto necessariamente caducante su tutti gli atti amministrativi che hanno posto a base l'esistenza di una differente qualifica, agendo non direttamente sull'atto bensì sui suoi presupposti, con l'effetto di scardinare la logica dei termini decadenziali.Tale effetto non si rinviene invece per la declaratoria di nullità di un provvedimento.Nell'azione di nullità l'attacco con effetto di rimozione del provvedimento è diretto all'atto e non ai presupposti dell'atto e, per tale ragione, il codice ha dettato dei precisi termini decadenziali

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

che non si sovrappongono, per quanto anzidetto, con quelli esistenti per l'azione di annullamento tesa anch'essa a porre nel nulla il provvedimento amministrativo.L'azione volta all'accertamento in senso difforme di una determinata situazione giuridica assunta a presupposto di uno o più determinati provvedimenti consegue invece in sostanza un effetto caducante indiretto, agendo sui presupposti del provvedimento, con l'effetto di aggirare i termini decadenziali di impugnativa degli atti amministrativi e far venir meno le esigenze di certezza giuridica e stabilità dell'azione amministrativa che hanno portato il legislatore a prevedere un termine decadenziale ridotto anche per l'azione di nullità.Da tale differenza ontologica deriva peraltro, sul piano della disciplina processuale, l'impossibilità di accomunare le due situazioni e mutuare per analogia la disciplina dell'azione di nullità.Infine, un'azione di accertamento volta a contestare i presupposti di un determinato atto sottoposta ad un termine breve di decadenza dall'adozione del medesimo provvedimento si risolverebbe in niente altro che in un surrogato dell'azione di annullamento, né sarebbe giustificata dalla particolare natura della patologia dell'atto adottato come invece per l'azione di annullamento.L'azione di accertamento proposta si palesa quindi inammissibile.»

DOMANDA --> DI CONDANNA

TAR CAMPANIA, SEZIONE II NAPOLI n.2495 del 14/05/2013 - Relatore: Francesco Guarracino - Presidente: Carlo d'Alessandro

Sintesi:
È inammissibile la domanda proposta al G.A. di condanna alla demolizione delle opere, non essendo consentito al giudice della legittimità di sostituirsi alla P.A. nell'esercizio dei poteri repressivi in materia edilizia, ferma la sindacabilità dell'eventuale inerzia della medesima in sede di giudizio di ottemperanza.

Estratto: «6. – In conclusione, respinti il primo ed il terzo motivo di gravame e la prima delle doglianze proposte col secondo motivo di gravame, il ricorso deve essere, invece, accolto in relazione alla fondatezza dell'altra censura proposta col secondo motivo di gravame, relativa all'inosservanza del limite di superficie assentibile in base all'indice di copertura.Conseguentemente va annullato, per l'effetto, il permesso di costruire n. 60 del 15 luglio 2012, rilasciato dal Comune di F. al sig. B. C., salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.E' invece inammissibile la domanda di condanna alla demolizione delle opere, non essendo consentito al giudice della legittimità di sostituirsi all'amministrazione pubblica nell'esercizio dei poteri repressivi in materia edilizia, ferma la sindacabilità dell'eventuale inerzia della medesima in sede di giudizio di ottemperanza (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 14 dicembre 2010, n. 2945).»

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA n.15 del 29/07/2011 - Relatore: Francesco Caringella - Presidente: Pasquale De Lise

Sintesi:
Ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudizio amministrativo (segnatamente, con riferimento alle azioni di condanna a tutela di diritti soggettivi) ed i casi di cui al medesimo articolo (relativi alle domande di risarcimento del danno ingiusto), la domanda di condanna può essere proposta solo contestualmente ad altra azione in guisa da dar luogo ad un simultaneus processus che obbedisce ai principi di concentrazione processuale ed economia dei mezzi giuridici.

Sintesi:

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

La domanda tesa ad una pronuncia che imponga l'adozione del provvedimento satisfattorio non è ammissibile se non accompagnata dalla rituale e contestuale proposizione della domanda di annullamento del provvedimento negativo o del rimedio avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm..

Sintesi:
La proposizione di un'azione di condanna, in aggiunta e a completamento di quella di annullamento, deve essere valutata sulla scorta dell'apprezzamento della portata effettiva del ricorso alla luce del petitum sostanziale in esso contenuto.

Estratto: «6.2. Ai fini dello scrutinio delle tecniche di tutela praticabili dal terzo si deve allora approfondire la questione della natura giuridica del silenzio osservato dall'amministrazione nel termine perentorio previsto dalla legge per l'esercizio del potere inibitorio.6.2.1. Riprendendo le considerazioni in precedenza svolte sul tema, detto silenzio si distingue dal silenzio-rifiuto (o inadempimento) in quanto, mentre quest'ultimo non conclude il procedimento amministrativo ed integra una mera inerzia improduttiva di effetti costitutivi, il decorso del termine in esame pone fine al procedimento amministrativo diretto all'eventuale adozione dell'atto di divieto; pertanto, nella fattispecie in esame, il silenzio produce l'effetto giuridico di precludere all'amministrazione l'esercizio del potere inibitorio a seguito dell'infruttuoso decorso del termine perentorio all'uopo sancito dalla legge. In definitiva, a differenza del silenzio rifiuto che costituisce un mero comportamento omissivo, ossia un silenzio non significativo e privo di valore provvedimentale, il silenzio di che trattasi, producendo l'esito negativo della procedura finalizzata all'adozione del provvedimento restrittivo, integra l'esercizio del potere amministrativo attraverso l'adozione di un provvedimento tacito negativo equiparato dalla legge ad un, sia pure non necessario, atto espresso di diniego dell'adozione del provvedimento inibitorio.Che detta inerzia costituisca un silenzio significativo negativo lo si ricava anche dalla considerazione che l'attivazione di un procedimento doveroso finalizzato all'adozione della determinazione inibitoria implica l'esistenza di un potere il quale, all'esito della verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'attività denunciata, può naturalmente essere speso tanto in senso positivo, con l'adozione dell'atto espresso di interdizione, quanto con una determinazione negativa tacita alternativa all'esito provvedimentale espresso. Trattasi, quindi, di un provvedimento per silentium con cui la p.a., esercitando in senso negativo il potere inibitorio, riscontra che l'attività è stata dichiarata in presenza dei presupposti di legge e, quindi, decide di non impedire l'inizio o la protrazione dell'attività dichiarata.La disciplina in esame può essere accostata a fattispecie concettualmente analoghe, con particolare riguardo a quelle prese in esame dall'indirizzo giurisprudenziale che ammette l'impugnabilità, da parte dei terzi controinteressati, dei c.d. provvedimenti negativi, con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato archivia una determinata denuncia o comunque rifiuta di esercitare il proprio potere interdittivo o sanzionatorio (Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2009, n. 4597; 3 febbraio 2005, n. 280).Sul piano delle situazioni soggettive detto atto tacito consolida l'affidamento del denunciante circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività, lasciando detto soggetto esposto al rischio del più limitato potere di autotutela. Al tempo stesso il silenzio frustra l'interesse pretensivo del terzo, portatore di una posizione differenziata e qualificata, ad ottenere l'adozione del provvedimento interdittivo nel rispetto del principio di imparzialità dell'azione amministrativa.Detto silenzio significativo negativo si differenzia dal silenzio accoglimento (o assenso) di cui all'articolo 20 della legge n. 241/1990 perché si riferisce al potere inibitorio mentre il silenzio assenso presuppone la sussistenza di un potere ampliativo di stampo autorizzatorio o concessorio che nella specie si è visto non ricorrere. Ne consegue che mentre nel silenzio assenso il titolo abilitativo è dato dal provvedimento tacito dell'autorità, nella fattispecie in esame il titolo abilitante è rappresentato dall'atto di autonomia privata che, grazie alla previsione legale direttamente legittimante, consente l'esercizio dell'attività dichiarata senza il bisogno dell'intermediazione

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

preventiva di un provvedimento amministrativo.Va ancora osservato che la qualificazione del silenzio in parola alla stregua di atto tacito di diniego del provvedimento inibitorio chiarisce la portata del richiamo dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 241/1990 alle disposizioni di cui all'art. 21 quinquies e 21 nonies in quanto l'esercizio del potere di autotutela si traduce nel superamento della precedente determinazione favorevole al denunciante.Da ultimo, la qualificazione del silenzio in esame come provvedimento tacito, onerando il terzo portatore dell'interesse pretensivo leso al rispetto del termine decadenziale di impugnazione, soddisfa l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici ed il principio comunitario di tutela dell'affidamento legittimo del denunciante consolidatosi a seguito del decorso del tempo.6.3. La configurazione del silenzio in esame alla stregua di silenzio significativo produce, infatti, precise conseguenze in merito alle tecniche di tutela praticabili del terzo controinteressato all'esercizio dell'attività denunciata.Venendo in rilievo un provvedimento per silentium, la tutela del terzo sarà affidata primariamente all'esperimento di un'azione impugnatoria, ex art. 29 del codice del processo amministrativo, da proporre nell'ordinario termine decadenziale.Quanto al dies a quo del ricorso per annullamento, ai sensi di legge il termine decadenziale di sessanta giorni per proporre l'azione prende a decorrere solo dal momento della piena conoscenza dell'adozione dell'atto lesivo (cfr. art. 41, comma 2, del codice).A tale proposito, ai fini dell'accertamento della conoscenza dell'atto lesivo, trovano applicazione i principi interpretativi consolidati, elaborati in materia di impugnazione di provvedimenti in materia edilizia e urbanistica.Alla stregua del condivisibile orientamento interpretativo di questo Consiglio (Sez. VI, n. 717/2009 cit.), la decorrenza del termine decadenziale, in materia edilizia, non può essere di norma fatta coincidere con la data in cui i lavori hanno avuto inizio, in quanto, come la giurisprudenza ha già specificato per l'impugnazione dei titoli abilitativi edilizi, il termine inizia a decorrere quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica. Ne deriva che, in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori, il termine per l'impugnazione decorre non con il mero inizio dei lavori, bensì con il loro completamento (così Cons. Stato, Sez. IV, 5 gennaio 2011, n. 18, secondo cui il termine per ricorrere in sede giurisdizionale da parte dei terzi avverso atti abilitativi dell'edificazione decorre da quando sia percepibile la concreta entità del manufatto e la sua incidenza effettiva sulla propria posizione giuridica; Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2010, n. 8705, ad avviso della quale il completamento dei lavori è considerato indizio idoneo a far presumere la data della piena conoscenza del titolo edilizio, salvo che venga fornita la prova di una conoscenza anticipata).Va soggiunto che, nel caso in cui la piena conoscenza della presentazione della d.i.a. avvenga in uno stadio anteriore al decorso del termine per l'esercizio del potere inibitorio, il dies a quo coinciderà con il decorso del termine per l'adozione delle doverose misure interdittive.6.4. Ci si deve chiedere, a questo punto, se l'azione di annullamento proposta dal terzo possa essere ritualmente accompagnata, ai fini del completamento della tutela, dall'esercizio di un'azione di condanna dell'amministrazione all'esercizio del potere inibitorio.6.4.1. Con la decisione 23 marzo 2011, n. 3, questa Adunanza, nel dare risposta positiva al quesito generale relativo all'esperibilità di un'azione di condanna pubblicistica all'esercizio del potere autoritativo in materia di interessi pretensivi, ha fatto leva sulla disciplina dettata dal codice del processo amministrativo in materia di tecniche di tutela dell'interesse legittimo.Il codice, infatti, portando a compimento un lungo e costante processo evolutivo e dando attuazione armonica ai principi costituzionali e comunitari in materia di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, oltre che ai criteri di delega fissati dall'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha ampliato le tecniche di tutela dell'interesse legittimo mediante l'introduzione del principio della pluralità delle azioni. Si sono, quindi, aggiunte alla tutela di annullamento la tutela di condanna (risarcitoria e reintegratoria ex art. 30), la tutela dichiarativa (con l'azione di nullità del provvedimento amministrativo ex art. 31, comma 4) e, in materia di silenzio-inadempimento, l'azione di condanna (cd. azione di esatto adempimento) all'adozione del

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

provvedimento, anche previo accertamento, nei casi consentiti, della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio (art. 31, commi da 1 a 3).Si è nell'occasione osservato che il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sia pure in maniera non esplicita, ha ritenuto esperibile, anche in presenza di un provvedimento espresso di rigetto e sempre che non vi osti la sussistenza di profili di discrezionalità amministrativa o tecnica, l'azione di condanna volta ad ottenere l'adozione dell'atto amministrativo richiesto. Ciò alla stregua del combinato disposto dell'art. 30, comma 1, che fa riferimento all'azione di condanna senza la tipizzazione dei relativi contenuti (sull'atipicità di detta azione si sofferma la relazione governativa di accompagnamento al codice) e dell'art. 34, comma 1, lett. c), ove si stabilisce che la sentenza di condanna deve prescrivere l'adozione di misure idonee a tutelare la situazione soggettiva dedotta in giudizio (cfr., con riguardo al quadro normativo anteriore, Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 2010, n. 2139; 9 febbraio 2009, n. 717).In definitiva, l'architettura del codice, in coerenza con il criterio di delega fissato dall'art. 44, comma 2, lettera b, n. 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha superato la tradizionale limitazione della tutela dell'interesse legittimo al solo modello impugnatorio, ammettendo l'esperibilità di azioni tese al conseguimento di pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa.Di qui, la trasformazione del giudizio amministrativo, ove non vi si frapponga l'ostacolo dato dalla non sostituibilità di attività discrezionali riservate alla pubblica amministrazione, da giudizio amministrativo sull'atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo atto, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata.Va poi osservato che, secondo la ricostruzione offerta dalla richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, alla stregua dell'inciso iniziale del comma 1 dell'art. 30, salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudizio amministrativo (segnatamente, con riferimento alle azioni di condanna a tutela di diritti soggettivi) ed i casi di cui al medesimo articolo (relativi proprio alle domande di risarcimento del danno ingiusto di cui ai successivi commi 2 e seguenti), la domanda di condanna può essere proposta solo contestualmente ad altra azione in guisa da dar luogo ad un simultaneus processus che obbedisce ai principi di concentrazione processuale ed economia dei mezzi giuridici. Ne deriva che la domanda tesa ad una pronuncia che imponga l'adozione del provvedimento satisfattorio non è ammissibile se non accompagnata dalla rituale e contestuale proposizione della domanda di annullamento del provvedimento negativo (o del rimedio avverso il silenzio ex art. 31).6.4.2. Applicando dette coordinate ermeneutiche al caso che ne occupa si deve concludere che il terzo è legittimato all'esercizio, a completamento ed integrazione dell'azione di annullamento del silenzio significativo negativo, dell'azione di condanna pubblicistica (cd. azione di adempimento) tesa ad ottenere una pronuncia che imponga all'amministrazione l'adozione del negato provvedimento inibitorio ove non vi siano spazi per la regolarizzazione della denuncia ai sensi del comma 3 dell'art. 19 della legge n. 241/1990.La proposizione di detta azione è, infatti, coerente, sul piano processuale, con il ricordato disposto dell'art. 30, comma 1, del codice, trattandosi di domanda proposta contestualmente a quella di annullamento.Risultano rispettati anche i limiti posti dall'art. 31, comma 3, visto che lo jussum giurisdizionale non produce un'indebita ingerenza nell'esercizio di poteri discrezionali riservati alla pubblica amministrazione ma, sulla scorta dell'accertamento dell'esistenza dei presupposti per il doveroso potere inibitorio, impone una determinazione amministrativa non connotata da alcun profilo di discrezionalità.Si deve soggiungere che tale soluzione, anticipando alla fase della cognizione un effetto conformativo da far valere altrimenti nel giudizio di ottemperanza, consente un'accelerazione della tutela coerente, oltre che con il generale principio di effettività della tutela giurisdizionale, con la stessa propensione mostrata dal codice (cfr. art. 34, comma 1, lett. e) a trasfondere nel contenuto della sentenza di cognizione l'adozione di misure attuative tradizionalmente proprie dell'esecuzione.Alla stregua di consolidati principi giurisprudenziali, la proposizione di detta azione di condanna, in aggiunta e a completamento di quella di annullamento, deve essere

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

valutata sulla scorta dell'apprezzamento della portata effettiva del ricorso alla luce del petitum sostanziale in esso contenuto.6.5. Tanto detto circa le coordinate della tutela azionabile dal terzo dopo il perfezionamento della decisione amministrativa di non adottare la misura inibitoria, si pone l'ulteriore problema relativo agli spazi di accesso alla giustizia amministrativa rivendicabili dal terzo che subisca una lesione in un arco di tempo anteriore al decorso del termine perentorio fissato dalla legge per l'esercizio di tale potere.Infatti, specie alla luce dell'introduzione della d.i.a. a legittimazione immediata e dell'avvento della s.c.i.a., è possibile che l'attività denunciata abbia inizio prima della formazione del provvedimento negativo suscettibile di impugnazione. Detta eventualità è peraltro configurabile anche con riguardo al generale modello della d.i.a. a legittimazione differita di cui al previgente art. 19 della legge n. 241/1990, in virtù del quale il dichiarante è legittimato all'esercizio dell'attività trenta giorni dopo la presentazione della dichiarazione mentre il potere inibitorio è esercitabile entro i trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto inizio dell'attività stessa.Ci si deve allora chiedere se il terzo possa agire in giudizio, nello spatium temporis che separa il momento in cui la d.i.a. produce effetti legittimanti dalla scadenza del termine per l'esercizio del potere inibitorio, al fine di ottenere una pronuncia che impedisca l'inizio o la prosecuzione, con effetti anche irrimediabilmente lesivi dell'attività dichiarata, non essendo accettabile in linea di principio che vi possa essere un "periodo morto" (non coperto cioè neanche dalla tutela ante causam di cui si dirà in seguito) in cui un interesse rimanga privo di tutela. Un'azione deve essere dunque esperibile per garantire la verifica dei presupposti di legge per l'esercizio dell'attività oggetto di denuncia. Osserva il Collegio che, non essendosi ancora perfezionato il provvedimento amministrativo tacito e non venendo in rilievo un silenzio-rifiuto, l'unica azione esperibile è l'azione di accertamento tesa ad ottenere una pronuncia che verifichi l'insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dell'attività oggetto della denuncia, con i conseguenti effetti conformativi in ordine ai provvedimenti spettanti all'autorità amministrativa.L'Adunanza deve al riguardo farsi carico del duplice problema dell'ammissibilità di un'azione atipica e della compatibilità di detta azione, nel caso di specie, con il limite fissato dal comma 2 dell'art. 34 del codice del processo in punto di divieto dell'adozione di pronunce con riguardo a poteri non ancora esercitati.6.5.1. Quanto al primo aspetto, l'Adunanza, in adesione alla tesi già sostenuta da questo Consiglio, con riguardo al panorama normativo anteriore al decreto legislativo n. 104/2010 (Sez. VI, decisioni n. 717/2009, 2139/2010, citt.), reputa che l'assenza di una previsione legislativa espressa non osti all'esperibilità di un'azione di tal genere quante volte, come nella specie, detta tecnica di tutela sia l'unica idonea a garantire una protezione adeguata ed immediata dell'interesse legittimo.Sviluppando il discorso già avviato dall'Adunanza Plenaria con la richiamata decisione n. 3/2011, si deve, infatti, ritenere che, nell'ambito di un quadro normativo sensibile all'esigenza costituzionale di una piena protezione dell'interesse legittimo come posizione sostanziale correlata ad un bene della vita, la mancata previsione, nel testo finale del codice del processo, dell'azione generale di accertamento non precluda la praticabilità di una tecnica di tutela, ammessa dai principali ordinamenti europei, che, ove necessaria al fine di colmare esigenze di tutela non suscettibili di essere soddisfatte in modo adeguato dalle azioni tipizzate, ha un fondamento nelle norme immediatamente precettive dettate dalla Carta fondamentale al fine di garantire la piena e completa protezione dell'interesse legittimo (artt. 24, 103 e 113).Anche per gli interessi legittimi, infatti, come pacificamente ritenuto nel processo civile per i diritti soggettivi, la garanzia costituzionale impone di riconoscere l'esperibilità dell'azione di accertamento autonomo, con particolare riguardo a tutti i casi in cui, mancando il provvedimento da impugnare, una simile azione risulti indispensabile per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente.A tale risultato non può del resto opporsi il principio di tipicità delle azioni, in quanto corollario indefettibile dell'effettività della tutela è proprio il principio della atipicità delle forme di tutela.In questo quadro la mancata previsione, nel testo finale del codice, di una norma esplicita sull'azione generale di accertamento, non è sintomatica della volontà legislativa di sancire una preclusione di

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

dubbia costituzionalità, ma è spiegabile, anche alla luce degli elementi ricavabili dai lavori preparatori, con la considerazione che le azioni tipizzate, idonee a conseguire statuizioni dichiarative, di condanna e costitutive, consentono di norma una tutela idonea ed adeguata che non ha bisogno di pronunce meramente dichiarative in cui la funzione di accertamento non si appalesa strumentale all'adozione di altra pronuncia di cognizione ma si presenta, per così dire, allo stato puro, ossia senza sovrapposizione di altre funzioni. Ne deriva, di contro, che, ove dette azioni tipizzate non soddisfino in modo efficiente il bisogno di tutela, l'azione di accertamento atipica, ove sorretta da un interesse ad agire concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., risulta praticabile in forza delle coordinate costituzionali e comunitarie richiamate dallo stesso art 1 del codice oltre che dai criteri di delega di cui all'art. 44 della legge n. 69/2009.Tale evenienza ricorre proprio con riguardo alla tutela invocata dal terzo al cospetto della presentazione di una denuncia pregiudizievole, quante volte la denuncia, producendo un effetto legittimante istantaneo, o comunque anticipato rispetto al decorso del termine per l'esercizio del potere inibitorio, possa produrre effetti lesivi che fanno nascere l'interesse ad agire in giudizio in un momento anteriore alla definizione del procedimento amministrativo.La soluzione è suffragata anche da un'interpretazione sistematica delle norme dettate dal codice del processo amministrativo che, pur difettando di una disposizione generale sull'azione di mero accertamento, prevedono la definizione del giudizio con sentenza di merito puramente dichiarativa agli artt. 31, comma 4 (sentenza dichiarativa della nullità), 34, comma 3 (sentenza dichiarativa dell'illegittimità quante volte sia venuto meno l'interesse all'annullamento e persista l'interesse al risarcimento), 34, comma 5 (sentenza di merito dichiarativa della cessazione della materia del contendere), 114, comma 4, lett. b (sentenza dichiarativa della nullità degli atti adottati in violazione od elusione del giudicato).Soprattutto, l'azione di accertamento è implicitamente ammessa dall'art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo, secondo cui "in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati". Detta disposizione, che riproduce l'identica formulazione contenuta nella soppressa norma del testo approvato dalla Commissione del Consiglio di Stato, dedicata all'azione generale di accertamento, vuole evitare, in omaggio al principio di separazione dei poteri, che il giudice si sostituisca alla pubblica amministrazione esercitando una cognizione diretta di rapporti amministrativi non ancora sottoposti al vaglio della stessa. Detta disposizione non può che operare per l'azione di accertamento, per sua natura caratterizzata da tale rischio di indebita ingerenza, visto che le altre azioni tipizzate dal codice sono per definizione dirette a contestare l'intervenuto esercizio (od omesso esercizio) del potere amministrativo.6.5.2. Si deve a questo punto valutare se, nel caso della d.i.a., l'esperimento, da parte del terzo, di un'azione di accertamento volta ad evitare gli effetti lesivi derivanti dall'esercizio dell'attività nel limitato arco di tempo prima descritto, violi il limite sancito dal citato art. 34, comma 2, del codice.Tale norma è contenuta in una disposizione relativa alle sentenze di merito e fa divieto al giudice di pronunciare su "poteri non ancora esercitati".E' indubbio, quindi, che fino al termine di conclusione del procedimento il giudice non possa adottare una pronuncia di merito. Tale impedimento cessa però alla scadenza del termine predetto, che implica la definizione della procedura con l'esercizio del potere nei sensi prima esposti.Per i ricorsi proposti anteriormente all'esercizio del potere inibitorio e a partire dal momento in cui la d.i.a. produce effetti giuridici legittimanti si deve fare applicazione del consolidato insegnamento giurisprudenziale che distingue tra i presupposti processuali - ossia i requisiti che devono sussistere ai fini della instaurazione del rapporto processuale - che devono esistere sin dal momento della domanda, e le condizioni dell'azione - ossia i requisiti della domanda che condizionano la decidibilità della controversia nel merito - che devono esistere al momento della decisione (cfr. Cass., sez. I, 9 ottobre 2003, n. 15082; conf. Cass. 8338/2000; 4985/1998; Sez. un. 1464/1983; 3940/1988; Cass., Sez. lav., n. 1052/1995).Nella specie, la scadenza del termine di conclusione del procedimento è un fatto costitutivo integrante una condizione dell'azione che, ai sensi del disposto dell'art. 34, comma 2, cit., deve esistere al momento della decisione.Ne deriva che l'assenza del

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

definitivo esercizio di un potere ancora in fieri, afferendo ad una condizione richiesta ai fini della definizione del giudizio, non preclude l èsperimento dell àzione giudiziaria anche se impedisce l àdozione di una sentenza di merito ai sensi del citato capoverso dell àrt. 34.Per converso, in ossequio ai principi prima ricordati in tema di effettività e di pienezza della tutela giurisdizionale, di cui la tutela interinale è declinazione fondamentale, il giudice amministrativo può adottare, nella pendenza del giudizio di merito, le misure cautelari necessarie, ai sensi dell àrt. 55 del codice del processo amministrativo, al fine di impedire che, nelle more della definizione del procedimento amministrativo di controllo e della conseguente maturazione della condizione dell àzione, l èsercizio dell àttività denunciata possa infliggere al terzo un pregiudizio grave ed irreparabile.Sono adottabili, a fortiori, misure cautelari ante causam, al fine di assicurare gli effetti della sentenza di merito, in presenza dei presupposti all ùopo sanciti dall àrt. 61 del codice del processo amministrativo. La proposizione della domanda ante causam può essere idonea a soddisfare l èsigenza di piena tutela del terzo anche senza la proposizione dell àzione di accertamento laddove i termini di legge (art. 61, comma 5) entro i quali la misura provvisoria conserva i suoi effetti prima dell ìntroduzione del giudizio di merito relativo al silenzio provvedimentale, siano in concreto compatibili con la preservazione delle ragioni interinali del terzo.La possibilità di adottare misure cautelari prima della definizione del procedimento amministrativo è confortata anche dalla considerazione che la misura provvisoria si appunta su un rapporto amministrativo già sottoposto al vaglio della pubblica amministrazione con la presentazione della denuncia di inizio attività e con la conseguente attivazione della procedura amministrativa finalizzata all àdozione degli eventuali provvedimenti inibitori. Se si aggiunge che l ìnteresse del terzo ad agire insorge sin da quanto il denunciante è abilitato all èsercizio dell àttività lesiva, si deve concludere che l àzione di accertamento proposta in via anticipata consente l àdozione di misure cautelari che, lungi dall ìmplicare una non consentita sostituzione nell èsercizio del potere di controllo, mira ad evitare che l ùtilità dell èventuale adozione della misura inibitoria adottata all èsito dell èsercizio del potere possa essere vanificata dagli effetti medio temporesortiti dall èsplicazione dell àttività denunciata.6.5.3. Una volta spirati i termini di legge per la definizione del procedimento con il conseguente pieno esercizio del potere amministrativo, verrà a configurarsi la condizione dell àzione mancante, con conseguente rimozione dell òstacolo frapposto dall àrticolo 34, comma 2, alla definizione del giudizio.Occorre all ùopo distinguere a seconda che la p.a. adotti o meno il provvedimento di divieto, satisfattorio dell ìnteresse del terzo.In caso positivo si registrerà la cessazione della materia del contendere, ex art. 34, comma 5, del codice del processo, in ragione della piena soddisfazione della pretesa del ricorrente ad evitare lo svolgimento dell àttività dichiarata.In caso negativo il giudice potrà pronunciarsi sul merito del ricorso senza che sia all ùopo necessaria la proposizione, da parte del terzo ricorrente, di motivi aggiunti, exart. 43 del codice.Va, infatti, osservato che oggetto dell àccertamento invocato con l àzione iniziale non può essere solo la mera sussistenza o insussistenza dei presupposti per svolgere l'attività sulla base di una semplice denuncia ma, in coerenza con i caratteri della giurisdizione amministrativa come giurisdizione avente ad oggetto l èsercizio del potere amministrativo ai sensi dell àrticolo 7, comma 1, del codice, la sussistenza o l ìnsussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti interdittivi doverosi, e, quindi, la fondatezza dell ' interesse pretensivo all ùopo azionato del terzo. Si tratta, del resto, di due aspetti strettamente connessi visto che alla verifica dell ìnesistenza dei presupposti previsti dalla legge per lo svolgimento dell àttività dichiarata segue, in via indefettibile, in mancanza di spazi per la regolarizzazione, l ìntervento della vincolata determinazione interdittiva.Ne deriva che, in forza del principio di economia processuale, l àzione di accertamento, una volta maturato il termine per la definizione del procedimento amministrativo, si converte automaticamente in domanda di impugnazione del provvedimento sopravvenuto in quanto la portata sostanziale del ricorso iniziale finisce per investire in pieno, sul piano del petitum sostanziale e della causa petendi, la decisione della pubblica amministrazione di non adottare il provvedimento inibitorio. E tanto specie se si

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

considera che detto silenzio provvedimentale non introduce, per sua natura, elementi motivazionali che richiedano una specifica contestazione con una nuova iniziativa processuale. Resta salva la facoltà dell'articolazione di motivi aggiunti suggeriti dalle risultanze dell'istruttoria svolta dall'amministrazione o dalla sopravvenienza di nuovi elementi. La proposizione di motivi aggiunti sarà invece onerosa, pena l'improcedibilità del ricorso già presentato, nell'ipotesi in cui la pubblica amministrazione, all'esito del procedimento amministrativo inaugurato con la presentazione della d.i.a., adotti un atto espresso che evidenzi le ragioni della mancata adozione della determinazione inibitoria.»

DOMANDA --> DOMANDA RICONVENZIONALE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.21885 del 21/10/2011 - Relatore: Renato Rordorf - Presidente: Donato Plenteda

Sintesi:
La cosiddetta accessione invertita contemplata dall'art. 938 c.c., comportando per sua natura l'imprescindibile necessità di una pronuncia del giudice costitutiva del diritto di proprietà a favore di chi, nel costruire, ha occupato una porzione dell'attiguo fondo altrui e, nel contempo, estintiva del correlativo diritto del proprietario dell'area occupata, deve necessariamente formare oggetto di una vera e propria domanda riconvenzionale, non potendo esser neppure invocata in via di mera eccezione, né di semplice difesa.

Estratto: «3.1.1. La doglianza è fondata, nei limiti di cui si dirà.Giova premettere che, contrariamente a quel che i ricorrenti prospettano (forse fuorviati da una non felice formulazione dell'impugnata sentenza sul punto), la soluzione del problema non sembra dipendere dalla riconduzione della fattispecie nell'ambito della previsione dell'art. 948, piuttosto che in quello dell'art. 938 c.c..Non si discute che la domanda sia stata proposta, da chi si afferma proprietario di porzione di un terreno da altri occupato, al fine di recuperare il possesso di tale porzione di terreno. Una delle condizioni di fondatezza di una siffatta domanda è evidentemente costituita, però, dall'effettiva ed attuale titolarità del diritto dominicale che di quella domanda è posto a base; ed il riferimento operato dalla corte d'appello al disposto del citato art. 938, a tenore del quale chi occupa una porzione di un fondo attiguo per costruirvi un edificio può (a determinate condizioni) acquisirne la proprietà, sta solo a significare il convincimento della corte di merito secondo cui, sussistendo le condizioni in tale norma previste, la proprietà della porzione di terreno in contesa era ormai da reputarsi acquisita dal convenuto e non spettava perciò più agli attori.Occorre tuttavia osservare che, come eccepito dai ricorrenti (e non confutato dal controricorrente), la difesa del convenuto sig. S. non aveva mai sollevato il tema della cosiddetta accessione invertita: non aveva cioè né eccepito, né tanto meno richiesto con domanda riconvenzionale, che la proprietà della porzione di fondo altrui sulla quale egli aveva edificato la propria costruzione gli fosse attribuita a norma del citato art. 938 (la domanda riconvenzionale da lui proposta in primo grado aveva una causa petendi del tutto diversa). Ed, invece, la cosiddetta accessione invertita contemplata da detta disposizione, comportando per sua natura l'imprescindibile necessità di una pronuncia del giudice costitutiva del diritto di proprietà a favore di chi, nel costruire, ha occupato una porzione dell'attiguo fondo altrui e, nel contempo, estintiva del correlativo diritto del proprietario dell'area occupata, deve necessariamente formare oggetto di una vera e propria domanda riconvenzionale, non potendo esser neppure invocata in via di mera eccezione, né di semplice difesa, come ripetutamente questa corte ha avuto modo di affermare in passato (Cass. 22 febbraio 2011, n. 4286; Cass. 18 agosto 1997, n. 7686; Cass. 17 giugno 1994, n. 5868; Cass. 17 marzo 1993, n. 3158; Cass. 5 novembre 1990, n. 10615).Il fondamento dell'azione di rivendica, una volta esclusa la possibilità di invocare per paralizzarla la previsione del citato art. 938,

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

secondo il principio di diritto sopra richiamato, dovrà quindi essere vagliato ex novo dal giudice di rinvio. Restano in ciò assorbiti gli ulteriori profili di doglianza contenuti nel primo motivo del ricorso incidentale dei sigg.ri G..»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.7086 del 23/09/2010 - Relatore: Marco Lipari - Presidente: Calogero Piscitello

Sintesi:
Alla domanda riconvenzionale proposta nell'ambito della giurisdizione esclusiva non si applicano i principi propri del ricorso incidentale, ma le regole proprie della domanda riconvenzionale del processo civile.

Sintesi:
La domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo - di controdomanda volta ad ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell'attore e non il mero rigetto delle di lui pretese, come invece nel caso dell'eccezione riconvenzionale - deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale.

Estratto: «Non possono trovare applicazione, nella presente vicenda processuale, i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, con riguardo al rapporto tra il ricorso principale e il ricorso incidentale.Infatti, tali regole assumono rilevanza nell àmbito dei soli giudizi impugnatori.Di contro, nell àmbito della giurisdizione esclusiva ,operano i principi e le regole riguardanti la domanda riconvenzionale nel processo civile.In questa prospettiva, secondo il pacifico indirizzo espresso dalla Cassazione, 'la domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo - di controdomanda volta ad ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell'attore e non il mero rigetto delle di lui pretese, come invece nel caso dell'eccezione riconvenzionale - deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale (Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio 2004, n. 1666; Cassazione civile , sez. lav., 26 settembre 1991 , n. 10043).Una volta affermata, quindi, l àmmissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal comune di Bolzano e la sua appartenenza alla giurisdizione esclusiva amministrativa, occorre verificare quali conseguenze si determino sulla domanda proposta dal ricorrente di primo grado, che la sentenza di impugnata ha giudicato estranea alla giurisdizione amministrativa.Al riguardo, deve essere osservato, in primo luogo, che il capo della sentenza relativo al difetto di giurisdizione è stato impugnato dall ìnteressato con l àppello incidentale: pertanto, su tale specifico punto non si è formato alcun giudicato – esplicito o implicito – sulla giurisdizione.Ciò chiarito, le domande proposte dal ricorrente di primo grado, benché caratterizzate da un contenuto essenzialmente patrimoniale, perché riferite al pagamento di canoni ed accessori, si basano proprio sugli stessi titoli contestati dall àmministrazione con la domanda di nullità.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VIII NAPOLI n.2424 del 07/05/2009 - Relatore: Gianluca Di Vita - Presidente: Antonio Ferone

Sintesi:
Nelle controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è inammissibile l'eventuale domanda riconvenzionale, potendosi ampliare l'oggetto del giudizio mediante il solo strumento del ricorso incidentale, da notificare alle altre parti in virtù del principio del contraddittorio.

Estratto: «3.2.3. Deve dichiararsi l ìnammissibilità della domanda riconvenzionale proposta

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

dalla cooperativa Costanza per il risarcimento dei danni patiti per il ritardo con cui l Ente ha azionato le proprie pretese creditorie. Difatti, è noto che nelle controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è inammissibile l'eventuale domanda riconvenzionale, potendosi ampliare l'oggetto del giudizio mediante il solo strumento del ricorso incidentale, da notificare alle altre parti in virtù del principio del contraddittorio (T.A.R. Veneto, 31 luglio 2006 n. 2221).»

TAR MARCHE n.69 del 03/03/2009 - Relatore: Alberto Tramaglini - Presidente: Vincenzo Sammarco

Sintesi:
Il mandato "ad litem" attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le difese che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto della causa, e, quindi, anche la domanda riconvenzionale.

Estratto: «Le questioni concernenti l èntità della garanzia richiesta dall àmministrazione vanno trattate nell àmbito della domanda riconvenzionale proposta dal Comune. L àmmissibilità della predetta domanda è stata peraltro contestata nella discussione orale dalla difesa di Immobiliare Scola sul presupposto che la procura speciale rilasciata al difensore non contiene l èsplicito incarico in tal senso, ma solo quello a ‘rappresentare e difendere il Comune di Gabicce Mare ” nel giudizio promosso con i ricorsi in esame, e quindi esclusivamente a resistere, mentre il contemporaneo conferimento di ‘ogni più ampia facoltà ” non implica il potere di proporre domande, ma attiene alle facoltà processuali del difensore, come risulta dalle esemplificazioni successive (nominare sostituti d ùdienza, proporre istanze). Il collegio considera innanzitutto il principio generale secondo cui ‘il mandato "ad litem" ... attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le difese che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto della causa, e, quindi, anche la domanda riconvenzionale, atteso che quest'ultima, anche quando introduce un nuovo tema di indagine e mira all'attribuzione di un autonomo bene della vita, resta sempre fondamentalmente connotata dalla funzione difensiva di reazione alla pretesa della controparte ” (Cassazione civile, sez. II, 7 aprile 2006, n. 8207), che di per sé conduce al rigetto dell èccezione, anche a considerare il solo contenuto della suddetta procura stesa a margine del ricorso incidentale. Laddove si consideri, poi, che la volontà dell àmministrazione di agire in tal senso risulta espressamente enunciata nella determinazione di costituzione in giudizio, emerge chiaramente che il difensore ha agito sulla base di un espresso mandato a proporre la domanda. Domanda riconvenzionale che, tenuto conto della natura della controversia, delle posizioni delle parti (che hanno la chiara consistenza di diritti soggettivi), e quindi della presenza di elementi idonei a giustificare il simultaneus processus, è chiaramente ammissibile in questo giudizio.»

DOMANDA --> INTERPRETAZIONE

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.2597 del 29/10/2013 - Relatore: Daniele Burzichelli - Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi:
A fronte di domanda risarcitoria formulata sulla base del prospettato perfezionamento della fattispecie dell'occupazione acquisitiva, al giudice non è preclusa una valutazione giuridica autonoma e ritenere che - a differenza di quanto formalmente (e genericamente) prospettato dai ricorrenti - nella specie non si sia perfezionata la fattispecie dell'occupazione acquisitiva e debbano, quindi, affermarsi i diversi obblighi restitutori e

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

risarcitori, anche alternativi fra loro, che sono posti a carico dell'Amministrazione in base alla disciplina vigente (sia quella di diritto comune che quella di cui all'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001).

Estratto: «Sotto un profilo strettamente formale, peraltro, la ricorrente non ha chiesto al Tribunale la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, ma il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima e la perdita di proprietà a seguito dell'irreversibile trasformazione dell'area.Il Collegio ritiene, tuttavia, che tale domanda non debba qualificarsi come una semplice istanza risarcitoria priva di ogni possibile alternativa (la quale, quindi, dovrebbe essere rigettata, salvo il ristoro eventualmente dovuto per il periodo di occupazione illegittima). E' chiaro, infatti, che, nella materia di cui si tratta, per intendere esattamente quali siano le pretese dei ricorrenti, occorre tener conto dei mutamenti legislativi e giurisprudenziali che si sono susseguiti nel tempo.Come sopra indicato, a far data dal 1983 la giurisprudenza ha, infatti, ritenuto applicabile la cosiddetta "accessione invertita", in forza del quale la realizzazione dell'opera pubblica determinava il trasferimento della proprietà del bene in capo all'Amministrazione con la sopravvivenza in capo all'originario proprietario del solo diritto al risarcimento del danno (sia per la perdita della proprietà, che per l'occupazione illegittima).Nonostante l'introduzione dell'art. 43 d.p.r. n. 327/2001 (e, successivamente, dell'art. 42-bis del medesimo d.p.r.), taluni interpreti hanno comunque ritenuto che l'istituto di origine giurisprudenziale dell'accessione invertita, in quando consolidatosi nella prassi, sfuggisse ormai alle censure che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo aveva, invero, delineato in relazione a fattispecie assai risalenti nel tempo.Pur non potendosi condividere siffatta conclusione, di tale circostanza occorre tener conto per comprendere la formulazione "risarcitoria" della domanda della ricorrente.E' chiaro, infatti, che in questo travagliato (e in parte ondivago) percorso - la cui ultima tappa è per ora costituita dall'introduzione dell'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001, che prevede la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, in alternativa ad un indennizzo (non ad un risarcimento) per la perdita della proprietà e per il ristoro del danno non patrimoniale (oltre al risarcimento comunque dovuto per l'occupazione illegittima) - le domande formulate dai soggetti che sono stati illegittimamente spogliati dei propri beni dall'Amministrazione possono risultare, rispetto alla sopravvenuta disciplina normativa e agli arresti giurisprudenziali che si siano nel frattempo affermati, non formulate in termini ineccepibili.Nel caso di specie, pur avendo la ricorrente formulato la domanda tenendo conto delle acquisizioni giurisprudenziali nazionali in materia di accessione invertita, ritiene la Sezione che la stessa abbia, in sostanza, inteso genericamente richiedere l'applicazione della vigente disciplina a tutela della sua posizione proprietaria pregiudicata dall'illegittima occupazione e trasformazione del bene (sia che tale disciplina fosse quella derivante dall'elaborazione dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, sia che essa fosse quella di cui all'art. 43 o, a della dichiarazione di incostituzionalità di quest'ultimo, di norme successivamente introdotte, come appunto l'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001).Al riguardo va precisato che, come ripetutamente affermato in giurisprudenza (cfr., da ultimo, C.G.A., Sez. Giur., n. 161/2012 e Cons. St.,, VI, n. 4557/2010), il giudice incorre nel vizio di ultrapetizione solo quando, esorbitando dalle sue funzioni, pronuncia una decisione che vada oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo, quindi, un'utilità o un bene della vita non richiesto, mentre rientra nella sua potestas iudicandi il potere di qualificare giuridicamente l'azione proposta e di procedere ad un'autonoma ricerca delle norme su cui fondare la decisione. In altri termini, se il giudice non può rilevare fatti non prospettati dalle parti ed esprimere statuizioni che non trovino corrispondenza nelle prospettate domande, allo stesso non è preclusa, nell'ambito della situazione di fatto indicata dal ricorrente, una valutazione giuridica autonoma rispetto a quella prospettata dall'interessato.Nel caso in esame tale valutazione giuridica autonoma consiste, per l'appunto, nel ritenere che - a differenza di quanto formalmente prospettato dalla ricorrente - non risulti applicabile la disciplina di cui all'istituto di origine giurisprudenziale della

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

cosiddetta occupazione acquisitiva e debbano, quindi, affermarsi i diversi obblighi restitutori e risarcitori, anche alternativi fra loro, che sono posti a carico dell'Amministrazione in base alla disciplina vigente (sia quella di diritto comune che quella di cui all'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001).»

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.2599 del 29/10/2013 - Relatore: Daniele Burzichelli - Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi:
A fronte di domanda risarcitoria formulata sulla base del prospettato perfezionamento della fattispecie dell'occupazione acquisitiva, al giudice non è preclusa una valutazione giuridica autonoma e ritenere che - a differenza di quanto formalmente (e genericamente) prospettato dai ricorrenti - nella specie non si sia perfezionata la fattispecie dell'occupazione acquisitiva e debbano, quindi, affermarsi i diversi obblighi restitutori e risarcitori, anche alternativi fra loro, che sono posti a carico dell'Amministrazione in base alla disciplina vigente (sia quella di diritto comune che quella di cui all'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001).

Estratto: «Sotto un profilo strettamente formale, peraltro, l'originaria ricorrente ed suoi eredi non hanno chiesto al Tribunale la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, ma il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima e la perdita di proprietà a seguito dell'irreversibile trasformazione dell'area.Il Collegio ritiene, tuttavia, che tale domanda non debba qualificarsi come una semplice domanda risarcitoria priva di ogni possibile alternativa (la quale, quindi, dovrebbe essere rigettata, salvo il ristoro eventualmente dovuto per il periodo di occupazione illegittima).E' chiaro, infatti, che, nella materia di cui si tratta, per intendere esattamente quali siano le pretese dei ricorrenti, occorre tener conto dei mutamenti legislativi e giurisprudenziali che si sono susseguiti nel tempo.Come sopra indicato, a far data dal 1983 la giurisprudenza ha, infatti, ritenuto applicabile la cosiddetta "accessione invertita", in forza del quale la realizzazione dell'opera pubblica determinava il trasferimento della proprietà del bene in capo all'Amministrazione con la sopravvivenza in capo all'originario proprietario del solo diritto al risarcimento del danno (sia per la perdita della proprietà, che per l'occupazione illegittima).Di tale circostanza occorre tener conto al fine di comprendere la formulazione "risarcitoria" della domanda dell'originaria ricorrente.A seguito delle pronunce della Corte di Strasburgo, è stato, però, introdotto l'art. 43 d.p.r. n. 327/2001, che prevedeva la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, in alternativa all'acquisizione ex post e al risarcimento per la perdita della proprietà (oltre al risarcimento comunque dovuto per l'occupazione illegittima).La dichiarazione di incostituzionalità di tale norma sancita con sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 14 ottobre 2010 ha indotto taluni interpreti a ritenere nuovamente applicabile l'istituto di origine giurisprudenziale dell'accessione invertita (sul rilievo che esso, ormai consolidatosi nella prassi, non recherebbe più nocumento al principio della certezza del diritto e sfuggirebbe quindi alle censure che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo aveva delineato in relazione a fattispecie invece assai risalenti nel tempo).Pur non potendosi condividere siffatta conclusione, della circostanza occorre tener conto per comprendere la formulazione parimenti "risarcitoria" della domanda degli eredi costituitisi in giudizio in data 24 gennaio 2011, cioè prima dell'introduzione dell'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001 per effetto dell'art. 34, primo comma, decreto legge n. 98/2001,E' chiaro che in questo travagliato (e in parte ondivago) percorso - la cui ultima tappa è per ora costituita dall'introduzione dell'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001, che prevede la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, in alternativa ad un indennizzo (non ad un risarcimento) per la perdita della proprietà e per il ristoro del danno non patrimoniale (oltre al risarcimento comunque dovuto per l'occupazione illegittima) - le domande dei soggetti che sono stati illegittimamente spogliati

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

dei propri beni dall'Amministrazione possono risultare, rispetto alla sopravvenuta disciplina normativa e agli arresti giurisprudenziali che si siano nel frattempo affermati, non formulate in termini ineccepibili.Nel caso di specie, pur avendo l'originaria ricorrente ed i suoi eredi formulato la domanda tenendo conto delle acquisizioni giurisprudenziali nazionali in materia di accessione invertita, ritiene la Sezione che i medesimi abbiano, in sostanza, inteso genericamente richiedere l'applicazione della vigente disciplina a tutela della loro posizione proprietaria pregiudicata dall'illegittima occupazione e trasformazione del bene (sia che tale disciplina fosse quella derivante dall'elaborazione dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, sia che essa fosse quella di cui all'art. 43 o, a della dichiarazione di incostituzionalità di quest'ultimo, di norme successivamente introdotte, come appunto l'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001).Al riguardo va precisato che, come ripetutamente affermato in giurisprudenza (cfr., da ultimo, C.G.A., Sez. Giur., n. 161/2012 e Cons. St.,, VI, n. 4557/2010), il giudice incorre nel vizio di ultrapetizione solo quando, esorbitando dalle sue funzioni, pronuncia una decisione che vada oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo, quindi, un'utilità o un bene della vita non richiesto, mentre rientra nella sua potestas iudicandi il potere di qualificare giuridicamente l'azione proposta e di procedere ad un'autonoma ricerca delle norme su cui fondare la decisione.In altri termini, se il giudice non può rilevare fatti non prospettati dalle parti ed esprimere statuizioni che non trovino corrispondenza nelle prospettate domande, allo stesso non è preclusa, nell'ambito della situazione di fatto indicata dal ricorrente, una valutazione giuridica autonoma rispetto a quella prospettata dall'interessato.Nel caso in esame tale valutazione giuridica autonoma consiste, per l'appunto, nel ritenere che - a differenza di quanto formalmente prospettato dai ricorrenti - non risulti applicabile la disciplina di cui all'istituto di origine giurisprudenziale della cosiddetta occupazione acquisitiva e debbano, quindi, affermarsi i diversi obblighi restitutori e risarcitori, anche alternativi fra loro, che sono posti a carico dell'Amministrazione in base alla disciplina vigente (sia quella di diritto comune che quella di cui all'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001).»

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.1220 del 26/04/2013 - Relatore: Daniele Burzichelli - Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi:

A fronte di domanda risarcitoria formulata sulla base del prospettato perfezionamento della fattispecie dell'occupazione acquisitiva, al giudice non è preclusa una valutazione giuridica autonoma e ritenere che - a differenza di quanto formalmente (e genericamente) prospettato dai ricorrenti - nella specie non si sia perfezionata la fattispecie dell'occupazione acquisitiva e debbano, quindi, affermarsi i diversi obblighi restitutori e risarcitori, anche alternativi fra loro, che sono posti a carico dell'Amministrazione in base alla disciplina vigente (sia quella di diritto comune che quella di cui all'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001).

Estratto: «Si potrebbe, però, obiettare che gli odierni ricorrenti non hanno chiesto al Tribunale la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, ma il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima e per la perdita di proprietà a seguito dell'irreversibile trasformazione dell'area.Sul punto il Collegio ritiene che la domanda proposta dai ricorrenti non debba, tuttavia, qualificarsi come una semplice domanda risarcitoria priva di ogni possibile alternativa (la quale, quindi, dovrebbe essere rigettata, salvo il ristoro eventualmente dovuto per il periodo di occupazione illegittima).E' chiaro, infatti, che, nella materia di cui si tratta, per intendere esattamente quali siano le pretese di eventuali ricorrenti, occorre tener conto dei mutamenti legislativi e giurisprudenziali che si sono susseguiti nel tempo.Come sopra indicato, a far data dal 1983 la giurisprudenza ha, infatti, ritenuto applicabile la cosiddetta accessione invertita, in forza del quale la realizzazione

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

dell'opera pubblica determinava il trasferimento della proprietà del bene in capo all'Amministrazione con la sopravvivenza in capo all'originario proprietario del solo diritto al risarcimento del danno (sia per la perdita della proprietà, che per l'occupazione illegittima).A seguito delle pronunce della Corte di Strasburgo, è stato, però, introdotto l'art. 43 d.p.r. n. 327/2001, che prevedeva la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, in alternativa all'acquisizione ex post e al risarcimento per la perdita della proprietà (oltre al risarcimento comunque dovuto per l'occupazione illegittima).La dichiarazione di incostituzionalità di tale norma sancita con sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2010 ha, tuttavia, indotto taluni interpreti a ritenere nuovamente applicabile l'istituto di origine giurisprudenziale dell'accessione invertita (sul rilievo che esso, ormai consolidatosi nella prassi, non recherebbe più nocumento al principio della certezza del diritto e sfuggirebbe quindi alle censure che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo aveva delineato in relazione a fattispecie invece assai risalenti nel tempo).Pur non potendosi condividere siffatta conclusione, della circostanza occorre tener conto per intendere esattamente le modalità di formulazione della domanda introdotta dai ricorrenti con il presente giudizio, proposto mediante ricorso notificato in data 20 aprile 2010, allorquando era già pendente dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità poi sfociata nella citata pronuncia n. 293 del 4 ottobre 2010 (il cui esito risultava in una certa misura prevedibile, essendo stato denunciato dal giudice a quo anche il vizio - evidentemente tranchant, come la conclusione della vicenda ha successivamente dimostrato - di eccesso di delega).E' chiaro che in questo travagliato (e in parte ondivago) percorso - la cui ultima tappa è, per ora costituita, dall'introduzione dell'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001, che prevede la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, in alternativa ad un indennizzo (non ad un risarcimento) per la perdita della proprietà e per il ristoro del danno non patrimoniale (oltre al risarcimento comunque dovuto per l'occupazione illegittima) - le domande formulate dai soggetti che sono stati illegittimamente spogliati dei propri beni dall'Amministrazione possono risultare, rispetto alla sopravvenuta disciplina normativa e agli arresti giurisprudenziali che si siano nel frattempo affermati, non formulate in termini univoci, puntuali e ineccepibili.Nel caso di specie, è comprensibile che i ricorrenti abbiano formulato la loro domanda tenendo conto delle acquisizioni giurisprudenziali nazionali in materia di accessione invertita, ma la Sezione ritiene che i medesimi abbiano, nella sostanza, inteso genericamente richiedere l'applicazione della vigente disciplina a tutela della loro posizione proprietaria pregiudicata dall'illegittima occupazione e trasformazione del bene (sia che tale disciplina fosse quella derivante dall'elaborazione dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, sia che essa fosse quella di cui all'art. 43 o, a seguito dell'eventuale e prevedibile dichiarazione di incostituzionalità di quest'ultimo, di norme successivamente introdotte, come appunto l'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001).Al riguardo va precisato che, come ripetutamente affermato in giurisprudenza (cfr., da ultimo, C.G.A., Sez. Giur., n. 161/2012 e Cons. St.,, VI, n. 4557/2010), il giudice incorre nel vizio di ultrapetizione solo quando, esorbitando dalle sue funzioni, pronuncia una decisione che vada oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo, quindi, un'utilità o un bene della vita non richiesto, mentre rientra nella sua potestas iudicandi il potere di qualificare giuridicamente l'azione proposta e di procedere ad un'autonoma ricerca delle norme su cui fondare la decisione.In altri termini, se il giudice non può rilevare fatti non prospettati dalle parti ed esprimere statuizioni che non trovino corrispondenza nelle prospettate domande, allo stesso non è preclusa, nell'ambito della situazione di fatto indicata dal ricorrente, una valutazione giuridica autonoma rispetto a quella prospettata dall'interessato.Nel caso in esame tale valutazione giuridica autonoma consiste, per l'appunto, nel ritenere che - a differenza di quanto formalmente prospettato dai ricorrenti - nella specie non risulti applicabile la disciplina di cui all'istituto di origine giurisprudenziale della cosiddetta occupazione acquisitiva e debbano, quindi, affermarsi i diversi obblighi restitutori e risarcitori, anche alternativi fra loro, che sono posti a carico dell'Amministrazione in base alla disciplina vigente (sia quella di diritto comune che quella di cui all'art. 42-bis d.p.r. n.

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

327/2001).»

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.2877 del 07/12/2012 - Relatore: Daniele Burzichelli - Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi:
A fronte di domanda risarcitoria formulata sulla base del prospettato perfezionamento della fattispecie dell'occupazione acquisitiva, al giudice non è preclusa una valutazione giuridica autonoma e ritenere che - a differenza di quanto formalmente (e genericamente) prospettato dai ricorrenti - nella specie non si sia perfezionata la fattispecie dell'occupazione acquisitiva e debbano, quindi, affermarsi i diversi obblighi restitutori e risarcitori, anche alternativi fra loro, che sono posti a carico dell'Amministrazione in base alla disciplina vigente (sia quella di diritto comune che quella di cui all'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001).

Estratto: «Si potrebbe, però, obiettare che gli odierni ricorrenti non hanno chiesto al Tribunale la restituzione del bene, previa sua riduzione in pristino, ma il risarcimento del danno per occupazione acquisitiva, inclusa l'indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima.Sul punto il Collegio ritiene che la domanda proposta dai ricorrenti non debba, tuttavia, qualificarsi come una semplice domanda risarcitoria priva di ogni possibile alternativa (la quale, quindi, dovrebbe essere rigettata, salvo per quanto attiene all'eventuale risarcimento per l'occupazione illegittima e all'indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima).E' chiaro, infatti, che, nella materia di cui si tratta, per intendere esattamente quali siano le pretese di eventuali ricorrenti, occorre tener conto dei mutamenti legislativi e giurisprudenziali che si sono susseguiti nel tempo.Come sopra indicato, a far data dal 1983 la giurisprudenza ha infatti ritenuto applicabile la cosiddetta "accessione invertita", in forza del quale la realizzazione dell'opera pubblica determinava il trasferimento della proprietà del bene in capo all'Amministrazione con la sopravvivenza in capo all'originario proprietario del solo diritto al risarcimento del danno (sia per la perdita della proprietà, che per l'occupazione illegittima).A seguito delle pronunce della Corte di Strasburgo, è stato, però, introdotto l'art. 43 d.p.r. n. 327/2001, che prevedeva la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, in alternativa all'acquisizione "ex post" e al risarcimento per la perdita della proprietà (oltre al risarcimento comunque dovuto per l'occupazione illegittima).Dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale di tale norma hanno fatto seguito nove mesi di incertezze giurisprudenziali sul regime applicabile, sino a quanto il legislatore ha introdotto l'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001, che prevede la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, in alternativa ad un indennizzo - non ad un risarcimento - per la perdita della proprietà e per il ristoro del danno non patrimoniale (oltre al risarcimento comunque dovuto per l'occupazione illegittima).E' chiaro che in questo travagliato (e in parte ondivago) percorso, la domande formulate dai soggetti che siano stati illegittimamente spogliati dei propri beni dall'Amministrazione possono risultare, rispetto alla sopravvenuta disciplina normativa e agli arresti giurisprudenziali che si siano nel frattempo affermati, non formulate in termini tecnicamente ineccepibili.Nel caso di specie deve considerarsi il fatto che i ricorrenti hanno notificato il presente gravame in data 3 febbraio 2011, cioè nel periodo in cui, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 43 e prima dell'introduzione del vigente art. 42-bis, gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari risultavano alquanto incerti e frammentari (durante tale periodo è stata anche affermata la reviviscenza dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, che, secondo una certa prospettazione, la Corte di Strasburgo avrebbe condannato con esclusivo riferimento alla sua fase di iniziale applicazione, in quanto ancora connotata da un alto grado di incertezza giurisprudenziale).In buona sostanza, la Sezione ritiene che i ricorrenti, nell'impossibilità di far riferimento all'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001 (non ancora introdotto al momento della

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

proposizione della domanda), abbiano in effetti richiesto, mediante espressioni che non debbono intendersi in senso squisitamente tecnico (come per l'appunto la richiesta di "risarcimento del danno per occupazione acquisitiva"), l'applicazione della vigente disciplina a tutela della loro posizione proprietaria pregiudicata dall'illegittima occupazione e trasformazione del bene (sia che tale disciplina sia quella derivante dall'elaborazione dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, sia che essa sia quella derivante dall'applicazione di una diversa disciplina di diritto comune, sia che essa sia quella eventualmente derivante da una norma sopravvenuta e con effetti retroattivi, come appunto l'attuale art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001).Al riguardo va precisato che, come ripetutamente affermato in giurisprudenza (cfr., da ultimo, C.G.A., Sez. Giur., n. 161/2012 e Cons. St.,, VI, n. 4557/2010), il giudice incorre nel vizio di ultrapetizione solo quando, esorbitando dalle sue funzioni, pronuncia una decisione che vada oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo, quindi, un'utilità o un bene della vita non richiesto, mentre rientra nella sua "potestas iudicandi" il potere di qualificare giuridicamente l'azione proposta e di procedere ad un'autonoma ricerca delle norme su cui fondare la decisione.In altri termini, se il giudice non può rilevare fatti non prospettati dalle parti ed esprimere statuizioni che non trovino corrispondenza nelle prospettate domande, allo stesso non è preclusa, nell'ambito della situazione di fatto indicata dal ricorrente, una valutazione giuridica autonoma rispetto a quella prospettata dall'interessato.Nel caso in esame tale valutazione giuridica autonoma consiste, per l'appunto, nel ritenere che - a differenza di quanto formalmente (e genericamente) prospettato dai ricorrenti - nella specie non si sia perfezionata la fattispecie dell'occupazione acquisitiva e debbano, quindi, affermarsi i diversi obblighi restitutori e risarcitori, anche alternativi fra loro, che sono posti a carico dell'Amministrazione in base alla disciplina vigente (sia quella di diritto comune che quella di cui all'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.19111 del 06/11/2012 - Relatore: Vittorio Ragonesi - Presidente: Ugo Vitrone

Sintesi:
Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale.

Estratto: «Va premesso che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale, (da ultimo Cass 23794/11).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.18060 del 19/10/2012 - Relatore: Pasquale D'Ascola - Presidente: Massimo Oddo

Sintesi:

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

A fronte di una domanda comunque formulata in modo da rinviare alle disposizioni vigenti, spetta al giudice di merito stabilire l'esatto disposto di esse e farne applicazione, indipendentemente dalle erronee convinzioni della parte.

Estratto: «Con il primo motivo parte B. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324, 342 e 345 c.p.c., ultrapetizione, "omesso esame di giudicato interno", vizi di motivazione. La censura mira a dedurre che il T. avrebbe proposto in sede di appello inammissibili domande nuove, chiedendo (e ottenendo) l'osservanza della distanza di metri dieci tra costruzioni in luogo dei cinque dal confine, come richiesto in primo grado. La censura è infondata.Dalla sentenza emessa dal tribunale di Bergamo si evince che già in quella sede parte attrice aveva denunciato la Violazione delle norme codicistiche sulle distanze e di quelle del regolamento edilizio del comune di Ponteranica", come risulta anche dalle conclusioni riportate nell'intestazione della sentenza.Non vi è dunque diversità rispetto a quanto risulta dalle conclusioni svolte in appello. Nè risulta un'espressa, volontaria limitazione delle pretese, rispetto a maggiori diritti ben conosciuti.Non rileva, si badi, l'eventuale soffermarsi dell'istante, nella prima fase del giudizio, su misure (5 o 10 mt) erroneamente individuate: la domanda è infatti individuata dalla richiesta di far rispettare la normativa codicistica e quella integrativa locale.Spetta poi al giudice, a fronte di una domanda comunque formulata in modo da rinviare alle disposizioni vigenti, stabilire l'esatto disposto di esse e farne applicazione, indipendentemente dalle erronee convinzioni della parte.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.16927 del 04/10/2012 - Relatore: Salvatore Salvago - Presidente: Ugo Vitrone

Sintesi:
In ordine all'interpretazione della domanda giudiziale, il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata, deve avere riguardo anche al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante; mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale.

Estratto: «D'altra parte, in ordine alla interpretazione della domanda giudiziale, questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata, deve avere riguardo anche al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante; mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (Cass. 23794 e 19630/2011;3012/2010). Per cui la decisione impugnata si è attenuta a questi principi, trovando conferma all'interpretazione letterale della richiesta dell'espropriato rivolta ad ottenere "l'indennità di espropriazione" nella disamina delle vicende procedimentali che l'avevano preceduta,come dallo stesso riferite, le quali dimostravano che egli era titolare esclusivamente del diritto suddetto: in effetti fatto valere proprio davanti al giudice competente in unico grado a pronunciarsi su di esso.»

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.2083 del 05/09/2012 - Relatore: Gustavo Giovanni Rosario Cumin - Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi:
A fronte di domanda risarcitoria formulata sulla base del prospettato perfezionamento della

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte